



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA
CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Rapporto sulle attività 2018-2019



Conferenza Stato-città ed autonomie locali



Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il volume è stato coordinato da Marcella CASTRONOVO, Capo dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il coordinamento editoriale è stato svolto da Valerio SARCONE.

Gli autori del volume, in servizio presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono:

- Pino ONORATI, coordinatore del Servizio II;
- Valerio SARCONE, responsabile della Segreteria tecnica;
- Laura TORO, funzionario del Servizio II.

Oltre agli autori, alla stesura del volume ha collaborato Valentina VERDE, addetta alla Segreteria tecnica.

Foto di copertina

Particolare del palazzo costruito fra il 1886 e il 1889 da Giulio De Angelis per ospitare i magazzini "Alle città d'Italia" dei fratelli Iodigiani Ferdinando e Luigi Bocconi, successivamente sede della "Rinascente" (Via del Corso - angolo Largo Chigi).

I fratelli Bocconi, già proprietari a Milano dei magazzini "Aux villes d'Italie", ispirati al modello parigino, inaugurano a Roma il primo grande magazzino dedicato «Alle città d'Italia».

Il progetto e la realizzazione furono affidati a Giulio De Angelis, uno dei più coraggiosi architetti romani del periodo umbertino. Egli realizza un edificio di ferro, vetro e cemento progettando un ambiente a diretto contatto con lo spazio esterno, proiettato verso la strada con intenti pubblicitari e urbanistici. Nel 1917 il magazzino, devastato da un incendio e passato ad altro proprietario, fu rinominato «La Rinascente» su proposta di Gabriele D'Annunzio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA
CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Rapporto sulle attività 2018-2019

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Indice

<i>Marcella Castronovo</i>	
Presentazione del Rapporto	9
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali	11
Capitolo 1 – L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2018	15
1.1. Dati di sintesi relativi all'attività svolta nel 2018 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali	15
1.2. Ripartizione di risorse finanziarie	19
1.2.1. Ripartizione di risorse finanziarie attribuite, a diverso titolo, agli Enti locali	20
1.2.2. Assegnazione di spazi finanziari di spesa agli Enti locali	25
1.3. Le grandi tematiche	25
1.3.1. Le novità della legge di bilancio per l'anno 2018	25
1.3.2. Interventi in favore degli Enti locali colpiti da calamità naturali	29
Allegato 1. Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Anno 2018	31
1.4. Dati di sintesi relativi all'attività svolta nel 2019 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali (sino al 31 luglio)	42
Allegato 2. Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Anno 2019 (sino al 31 luglio)	43

Capitolo 2 – Le esigenze di riforma per i piccoli Comuni: dal superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali alla necessità di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili. Il ruolo del Tavolo tecnico-politico previsto dall'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 e le prospettive di riforma dell'ordinamento degli enti di area vasta	51
2.1. Le esigenze del superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni dei piccoli Comuni	51
2.1.1. Genesi dell'esercizio associato obbligato delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni e nuove esigenze di autonomia: la sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33	52
2.2. Alla ricerca di un equilibrio: dall'esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali alla promozione di un associazionismo comunale "a geometria variabile". Le proposte emerse nell'ambito del Tavolo tecnico-politico di cui all'articolo 1, comma 2-ter del d.l. n. 91/2018	61
2.2.1. Un nuovo percorso di riforma: il del Tavolo tecnico-politico costituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali	61
2.2.2. Le proposte in materia di associazionismo comunale emerse nell'ambito del Tavolo	64
2.3. La necessaria semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni e le esigenze emerse nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico-politico di cui all'articolo 1, comma 2-ter del d.l. n. 91/2018	73
2.3.1. La razionalizzazione dei sistemi informativi	74
2.3.2. La transizione digitale	75
2.3.3. Le semplificazioni in materia di personale	75
2.3.4. La semplificazione degli adempimenti contabili	75
2.4. Prospettive per un percorso di riforma condiviso tra Stato ed autonomie locali dell'ordinamento degli enti di area vasta	76

Appendice normativa

Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Ufficio di segreteria	79
Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281	81
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.	
Legge 5 giugno 2003, n. 131 (estratto)	90
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (estratto)	92
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.	
Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180	100
Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007	101
Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2016	104
Delega al Ministro dell'interno, sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2018	106
Delega al Ministro dell'interno, sen. Matteo SALVINI, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 (estratto)	108
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO

L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2018 e nei mesi tra gennaio e luglio del 2019, ha confermato, ancora una volta, l'importanza del ruolo di tale organismo come elemento di raccordo tra le prerogative delle amministrazioni statali e le istanze di autonomia degli Enti locali.

La Conferenza si inserisce in un modello di governance multilivello che necessita di adeguate sedi di compensazione di interessi, all'interno delle quali garantire tanto la tenuta complessiva degli andamenti macro-economici nazionali, quanto le legittime necessità finanziarie delle Autonomie locali. Peraltro, la Conferenza si è sovente espressa anche su questioni legate all'ordinamento degli Enti locali, in materia di sicurezza urbana o sul tema dei servizi pubblici locali.

Nella sede della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Amministrazioni locali trovano il giusto riconoscimento della loro "centralità" nel sistema istituzionale della Repubblica, quali enti esponenziali delle comunità territoriali in cui è strutturata l'organizzazione sociale del Paese.

La Conferenza è chiamata annualmente a definire i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse tra i comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse storiche che di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica) e di altri rilevanti contributi che interessano gli Enti locali (si pensi alla ripartizione degli interventi finanziari volti a finanziare l'esercizio delle funzioni fondamentali di Città metropolitane e Province delle Regioni a statuto ordinario, e la ripartizione del Fondo progettazione degli Enti locali, finalizzato al co-finanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche).

In questo Rapporto sono forniti non solo i dati numerici sulle attività della Conferenza relative all'anno 2018 e ai primi 7 mesi del 2019, ma vengono esplicitate le principali tematiche che i componenti del Consesso sono stati chiamati ad affrontare.

Proprio in ragione del ruolo della Conferenza Stato-città ed autonomia come sede di negoziazione politica e di bilanciamento tra interessi statali e interessi locali, il Legislatore statale ha istituito presso di essa, nel 2018, un Tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

L'istituzione di tale Tavolo nasce dall'esigenza più volte manifestata dai rappresentanti delle Autonomie locali nelle sedute della Conferenza di avviare un percorso condiviso di riforma, sulla base del principio di leale collaborazione, di alcuni fondamentali profili ordinamentali degli Enti locali.

Nel Capitolo 2 di questo Rapporto vengono svolti approfondimenti sui lavori del Tavolo, che sono iniziati nel mese di dicembre 2018 e sono proseguiti sino al mese di aprile del 2019. Le elezioni europee di maggio 2019 e la crisi di governo estiva hanno segnato la sospensione dei lavori del Tavolo medesimo, fatta eccezione per una riunione interlocutoria del 6 agosto 2019 nella quale si era fissato per il mese di settembre il riavvio delle attività.

I lavori del Tavolo tecnico-politico saranno, dunque, completati da una compagine politica diversa da quella che ha seguito le attività sino al primo semestre 2019, ma costituiranno senz'altro un'indicazione importante per il Legislatore che dovrà procedere ad una sostanziale rivisitazione della c.d. "Legge Delrio" (n. 56/2014) e alla modifica del Testo unico degli Enti locali (d.lgs. n. 267/2000).

Marcella Castronovo

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Competenze attuali

Le funzioni attribuite alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dal d.lgs. n. 281 del 28 agosto 1997 sono le seguenti:

- coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province, Comuni e Città metropolitane;
- discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
- discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della Conferenza stessa dal Presidente del Consiglio o dal Presidente delegato, anche su richiesta delle autonomie locali;
- favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- favorire la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della L. 498/1992;
- favorire le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgano più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

La legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" prevede, inoltre, al comma 4 dell'articolo 8, che vengano immediatamente comunicati alla Conferenza i provvedimenti non procrastinabili adottati dal Governo nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini di un'eventuale richiesta di riesame.

La composizione

La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sempre stata delegata, come previsto dall'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 281/1997, dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'interno, o al Ministro per gli affari regionali nelle materie di propria competenza.

Gli altri componenti per il Governo sono:

- il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministro della salute.

I componenti per le autonomie locali sono:

- il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI;
- il Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI;
- quattordici sindaci designati dall'ANCI, di cui cinque rappresentanti le città capoluogo di aree metropolitane;
- sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali in Sessione europea

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", all'articolo 23, rubricato "Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali", prevede una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali.

L'articolo 26 della legge n. 234/2012, rubricato "Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea", prevede, altresì, che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia il tramite tra i Comuni, le Province, le Città metropolitane ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, a garanzia di un'adeguata consultazione degli enti stessi ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione alle attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

Il comma 3 del predetto articolo prevede, inoltre, che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano definite le modalità di designazione degli esperti degli Enti locali che partecipano ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di cui all'articolo 19 della medesima legge, allorquando siano in discussione materie che investono le competenze degli Enti locali. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea.

Nella seduta della Conferenza del 20 gennaio 2016, dedicata alla Sessione europea, è stato adottato l'atto che definisce le caratteristiche di tale sessione speciale, nonché i tempi e le modalità di organizzazione, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni normative che prevedono la fattiva partecipazione degli Enti locali alla definizione delle politiche dell'Unione europea.

Nel corso della medesima seduta è stato, altresì, approvato l'atto sulle modalità di designazione degli esperti degli Enti locali che partecipano, allorquando siano in discussione materie che investono le competenze degli Enti locali, ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 19 della legge n. 234/2012.

Allo scopo di garantire una sempre più adeguata e consapevole partecipazione delle Autonomie locali alla formazione della normativa europea, il Dipartimento per le politiche europee trasmette all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai fini del successivo inoltro all'ANCI e all'UPI, gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, nonché le relazioni dei ministeri competenti sui progetti di atti legislativi dell'Unione che contengano elementi rilevanti in ordine alle competenze degli Enti locali.

L'Ufficio di Segreteria

Contestualmente alla sua istituzione, è stato previsto che la Conferenza fosse supportata da un Ufficio di Segreteria, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio di Segreteria ha il compito di garantire il funzionamento della Conferenza stessa organizzandone l'attività, svolgendo sia funzioni istruttorie nei riguardi degli atti e provvedimenti che vengono portati all'attenzione della Conferenza, sia assicurando lo svolgimento delle sedute e provvedendo a tutti gli adempimenti precedenti e successivi (convocazione, verbalizzazione, pubblicazione ecc.).

Il Capo dell'Ufficio svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

In particolare l'Ufficio di Segreteria:

- provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza;
- informa sulle determinazioni assunte e sui conseguenti provvedimenti statali;
- svolge attività istruttoria per la Conferenza, assicurando raccordo e coordinamento tra gli uffici dello Stato e delle autonomie locali;
- provvede alla trasmissione alle Associazioni degli Enti locali degli atti dell'Unione europea, ed alla trasmissione al Governo delle eventuali osservazioni formulate al riguardo dalle predette Associazioni;
- svolge funzioni di raccordo con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- organizza e coordina l'attività di comitati, gruppi di lavoro, tavoli tecnici ed altri organismi istituiti nell'ambito della Conferenza;
- provvede all'esame ed al confronto in merito alle problematiche tecniche connesse ai provvedimenti di carattere generale che possono incidere sulle funzioni, proprie o delegate, degli Enti locali;
- congiuntamente alla segreteria della Conferenza Stato Regioni, provvede alle attività istruttorie di supporto al funzionamento della Conferenza Unificata.

La Conferenza unificata

Per l'esame delle materie e delle questioni di interesse comune delle Regioni e delle Province autonome, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane, l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata con la Conferenza Stato-Regioni.

Gli Enti locali e le Regioni in sede di Conferenza unificata, tra l'altro, esprimono parere sui provvedimenti inerenti la manovra finanziaria, sugli schemi di decreti legislativi, sui disegni di legge di interesse delle Regioni e degli Enti locali, sanciscono intese e accordi tra Governo ed autonomie territoriali ed acquisiscono le designazioni dei rappresentanti degli enti nei casi previsti dalla legge.

Le attività istruttorie e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni (incardinato nel Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la collaborazione dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

CAPITOLO 1

L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2018

1.1. DATI DI SINTESI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018 DALLA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nel 2018, la Conferenza si è riunita 14 volte e sono state esaminate e discusse 58 questioni poste all'ordine del giorno (*Tabella 1*).


In particolare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno riguardato 24 pareri, 5 accordi, 8 intese, 4 delibere e 3 designazioni.

I restanti punti all'ordine del giorno hanno riguardato comunicazioni varie, richieste di esame e informative rese.

TABELLA 1 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tipologia Anno 2018

Sedute della Conferenza	Questioni all'ordine del giorno	tipologia attività					
		parere	intesa	accordo	designazione	altro (*)	delibera
24 gennaio	6	2	3			1	
07 febbraio	6	3	3				
08 marzo	3	1	1			1	
27 marzo	3	1				1	1
17 aprile	5	3			1	1	
21 giugno	7	3			1	3	
12 luglio	2	1				1	
26 luglio	4			1		2	1
20 settembre	2		1		1		
08 novembre	8	3		1		2	2
15 novembre	5	3		1		1	
22 novembre	4	2		1		1	
29 novembre	2	1		1			
18 dicembre	1	1					
TOTALE	58	24	8	5	3	14	4

(*) Comunicazioni varie, esami, informative rese



Il grafico 2 mostra come il 64% dell'attività è rappresentata da pareri, intese e accordi




Tabella 2 – Attività della Conferenza Stato- città ed autonomie locali per ente proponente Anno 2018						
Tipologia attività	ente proponente					TOTALE
	Ministero economia e finanze	Ministero Interno	Ministero Interno / Ministero economia e finanze	altre Amministrazioni	ANCI e UPI	
Parere	2	5	8	5	4	24
Intesa	1			2	5	8
accordo		1	4			5
designazione				2	1	3
delibera				1	3	4
altro (*)	1	5	1	2	5	14
Totale	4	11	13	12	18	58

(*) Comunicazioni varie, esami, informative rese

Tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della Conferenza nel 2018 sono stati classificati - seguendo l'articolazione prevista dal decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 (articolo 9, comma 6) - distinguendo tra quelli che possono riferirsi prevalentemente a questioni relative all'ordinamento e funzionamento degli Enti locali e quelli riguardanti attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici ovvero a categorie diverse.

Come evidenziato nella tabella 3, la maggior parte dei provvedimenti riguardano l'ordinamento ed il funzionamento degli Enti locali.

Per una distinzione più analitica questa prima classe di provvedimenti è stata ulteriormente articolata in tre sotto-voci: politiche finanziarie e di bilancio, organizzazione e funzionamento, risorse umane e strumentali.

Seguendo tale classificazione sulla base del criterio della materia prevalente, si evidenzia come la quasi totalità degli argomenti esaminati dalla Conferenza relativi a questioni di ordinamento e funzionamento degli Enti locali, riguardi le politiche finanziarie e di bilancio (34 punti iscritti all'ordine del giorno).

Focalizzando l'attenzione su pareri, esami, intese e accordi, è da evidenziare come la maggior parte delle attività della Conferenza si è incentrata sulla espressione di pareri e raggiungimento di intese ed accordi relativi alla finanza locale (Fondo di solidarietà comunale, ripartizione di contributi e fondi tra gli Enti locali).

Tabella 3 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per materia prevalente e tipologia Anno 2018

Materia prevalente (D.lgs. n. 281/1997 art. 9 comma 6)	Tipologia attività						tot.	
	parere	intesa	accordo	design.	delib.	altro (*)		
<i>"problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti" (a)</i>	politiche finanziarie e di bilancio	20	8	4		1	1	34
	organizzazione e funzionamento	3				2	1	6
	risorse umane e strumentali				3		10	13
<i>"problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici" (b)</i>		1		1				2
<i>"ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM, al parere della Conferenza o dal Presidente delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri" (c)</i>						2	1	3
TOTALE		24	8	5	3	4	14	58

(*) Comunicazioni varie, esami, informative rese, ...

Anche per il 2018 viene sostanzialmente confermata l'importanza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle dinamiche relazionali tra Stato ed Enti locali registrate negli ultimi anni (Tabella 4). Tra i mesi di aprile e giugno 2018 si è registrato un periodo di rallentamento delle attività della Conferenza dovuto alla formazione del Governo a seguito delle elezioni politiche svoltesi il 4 marzo 2018.

Tabella 4 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per temi posti all'ordine del giorno, dal 1997 al 2018

Anno	n. sedute	questioni all'ordine del giorno	esame	pareri	intese	designazioni	altro*
1997	11	57	44	2		1	10
1998	15	65	36	2		12	15
1999	13	52	26	6		6	14
2000	11	49	25	13		4	7
2001	7	34	14	7		3	10
2002	6	41	21	4		7	9

2003	3	42	14	15		6	7
2004	2	13	5	2		5	1
2005	2	15	5	1	1	4	4
2006	2	27	9	5	1	8	4
2007	5	29	4	14		7	4
2008	6	31	0	13		7	11
2009	6	39	4	6	3	6	20
2010	4	31	4	5	2	8	12
2011	7	44	6	10	4	10	14
2012	9	59	9	11	5	8	26
2013	9	50	4	20	4	5	17
2014	10	61	3	21	9	13	15
2015	16	75	1	24	5	8	37
2016	19	77	8	23	7	5	34
2017	18	73	4	28	13	4	24
2018	14	58	1	24	8	3	17
Totale	195	1022	247	256	62	140	312

(*) accordi, delibere, comunicazioni varie, informative rese...

1.2. RIPARTIZIONE DI RISORSE FINANZIARIE

Nel 2018, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, come negli anni precedenti, ha deliberato provvedimenti inerenti la ripartizione di risorse agli Enti locali.

Tale attività rappresenta il "core" delle competenze della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e mette in evidenza il ruolo fondamentale di snodo e raccordo di natura economica che essa svolge.

Gli Enti locali, nella sede della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono chiamati a partecipare alla definizione dei provvedimenti di distribuzione tra gli stessi degli interventi finanziari dello Stato e, sovente, specie nella legislazione più recente, nella forma di massima condivisione dell'Accordo o dell'Intesa o della preventiva istruttoria e proposta da parte dell'ANCI o dell'UPI.

Gli atti sono stati raggruppati in due macro-voci:

- ripartizione di risorse finanziarie attribuite, a diverso titolo, agli Enti locali;
- assegnazione di spazi finanziari di spesa agli Enti locali.

Diversamente dagli ultimi anni, non vi sono state ripartizioni di riduzioni di risorse finanziarie tra gli Enti locali, sulle quali la Conferenza si sia pronunciata.

1.2.1. Ripartizione di risorse finanziarie attribuite, a diverso titolo, agli Enti locali

Nella *Tabella n. 5* sono stati evidenziati gli atti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali deliberati nel corso del 2018, che hanno riguardato la ripartizione di risorse finanziarie tra gli Enti locali.

Nella prima seduta del 2018, tenutasi il 24 gennaio, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul decreto del 2 marzo 2018 del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato attribuito ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno un complessivo rimborso di 656.678,00 euro per il minor gettito, riferito al secondo semestre 2017, connesso all'esenzione dall'IMU e dalla TASI dei fabbricati resi inagibili dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Inoltre, nella seduta dell'8 novembre dell'anno in considerazione, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul decreto del 21 dicembre 2018 del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato attribuito ai suddetti Comuni dell'isola di Ischia un complessivo rimborso di 1.220.091,00 euro per il minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2018.

Riguardo ai Comuni colpiti da calamità naturali, nella prima seduta del 2018, la Conferenza ha altresì espresso parere favorevole sul decreto del 5 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è stato attribuito ai Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti il complessivo contributo di 580.125,00 euro a compensazione del minor gettito derivante dalla sospensione dei termini per l'adempimento di obblighi finanziari fino al 30 settembre 2018.

Sempre nella seduta del 24 gennaio, la Conferenza ha sancito l'intesa sulla proposta dell'ANCI, di ripartizione tra le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018 del contributo di 111 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per l'esercizio delle funzioni fondamentali, poi recepita nel decreto del 7 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In attuazione del medesimo comma 838 della legge di bilancio per l'anno 2018, nella successiva seduta del 7 febbraio, la Conferenza ha sancito l'intesa, su proposta dell'UPI, sulla ripartizione, tra le Province delle Regioni a statuto ordinario, del contributo di 317 milioni di euro per l'anno 2018 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, che è stata poi recepita nel decreto del 19 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella seduta del 7 febbraio, inoltre, la Conferenza ha raggiunto, in attuazione del comma 843 della legge di bilancio per l'anno 2018, l'intesa - poi recepita nel decreto del 14 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - sulla ripartizione del contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 alle Province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato o hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o risultano in dissesto.

Nella stessa seduta, è stata altresì data attuazione al comma 1076 della legge di bilancio per l'anno 2018, sancendo l'intesa - poi, recepita nel decreto del 16 febbraio 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - sulla definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e la eventuale revoca di risorse per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane (120 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per un totale di 1.620 milioni di euro).

Nella successiva seduta dell'8 marzo, la Conferenza ha sancito l'intesa inerente i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti con le risorse del Fondo progettazione degli Enti locali, istituito dal comma 1079 della legge di bilancio per l'anno 2018. La suddetta intesa - poi recepita nel decreto del 18 febbraio 2018 del Ministro delle infrastrutture e trasporti - ha comportato per il triennio 2018-2020, in fase di prima applicazione e in via sperimentale, il riparto del complessivo importo di 90 milioni di euro.

Nella seduta del 17 aprile, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul decreto del 27 aprile 2018 del Ministro dell'interno relativo alle modalità, ai criteri e ai termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni, per i quali, relativamente all'anno 2018, è stata assegnata la complessiva somma di 46.549.370,00 euro.

Nella medesima seduta, la Conferenza ha, inoltre, espresso parere favorevole sul decreto del 15 maggio 2018 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha stabilito i criteri e le modalità di riparto ed attribuzione del fondo istituito dal comma 277 della legge di bilancio 2018, a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche agli enti sciolti per mafia ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il suddetto fondo è stato dotato inizialmente di 5 milioni di euro annui.

Nella seduta del 21 giugno, la Conferenza è tornata ad essere interessata da provvedimenti riguardanti interventi in favore di Comuni colpiti da eventi sismici:

- è stata acquisita l'informativa del Ministero dell'interno in merito al decreto del 14 giugno 2018 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il conguaglio per l'anno 2017 e il rimborso per l'anno 2018 ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'importo complessivo dei rimborsi attribuiti per l'anno 2018 è stato pari a complessivi 14.846.970,90 euro;
- è stato reso parere favorevole sul decreto del 27 luglio 2018 del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il rimborso ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria del minor gettito, riferito al primo semestre 2018, dell'IMU e della TASI, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone

colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L'importo complessivo dei rimborsi attribuiti per il primo semestre dell'anno 2018 è pari a complessivi 13.118.448,00 euro.

Inoltre, riguardo ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza, nella seduta del 15 novembre 2018, ha espresso parere favorevole sul decreto del 22 gennaio 2019 del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente un'anticipazione del rimborso del minor gettito, per un importo complessivo di 10.300.967,00 euro, riferito al secondo semestre 2018, derivante dalle suddette esenzioni dall'IMU e dalla TASI per i fabbricati inagibili. Con il medesimo decreto del 22 gennaio 2019 sono stati attribuiti al Comune di Fermo, individuato ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli importi di 136.822,00 euro, 273.644,00 euro e 272.241,00 euro riferiti rispettivamente alle annualità 2016, 2017 e 2018 a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle suddette esenzioni tributarie. Con il decreto del 22 gennaio 2019 sono stati, pertanto, attribuiti rimborsi per un complessivo importo di 10.983.674,00 euro.

Sempre nella seduta del 21 giugno, la Conferenza ha espresso parere favorevole:

- sul decreto del 10 ottobre 2018 del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per un complessivo importo di 20.000.000 di euro;
- sul decreto del 27 luglio 2018 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'ulteriore utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI, per un complessivo importo di 1.342.576,36 euro.

In ordine al decreto del 21 dicembre 2018 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo per un complessivo importo di 7.394.940,66 euro, dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale del successivo anno 2018, la Conferenza si è espressa favorevolmente nella seduta dell'8 novembre.

Nella medesima seduta la Conferenza ha, altresì, deliberato l'attuazione per l'anno 2018 del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, che stabilisce la necessità di tener conto delle disposizioni sulla raccolta differenziata, nella ripartizione tra i Comuni del contributo annuo di 38,734 milioni di euro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali.

Anche nel 2018, come negli ultimi anni, la ripartizione di fondi di gran lunga più rilevante esaminata in sede di Conferenza è stata quella concernente il Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, dopo che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute dell'8, 15 e 22 novembre, nella seduta della Conferenza del 29 novembre è stato raggiunto l'Accordo sulla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019. Con tale accordo si è stabilito di mantenere anche per il 2019 i medesimi criteri di ripartizione del 2018 e, in particolare, la medesima percentuale del 45 per cento in ordine alla quota da distribuirsi in relazione alle capacità fiscali ed ai fabbisogni standard.

La legge di bilancio per l'anno 2019 è, quindi, intervenuta sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019 con il comma 921 dell'articolo 1, confermando, in linea con quanto sancito nell'Accordo del 29 novembre, gli importi del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018, con il quale sono stati distribuiti complessivi 6.540.265.636,08 euro.

Infine, nella seduta del 18 dicembre, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul decreto in pari data del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla ripartizione del fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Tabella 5 - Ripartizione di risorse finanziarie attribuite a diverso titolo agli Enti locali

Data seduta	ATTO	Importo (milioni di euro)
24 gennaio	Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per l'attribuzione ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno di un'anticipazione del rimborso del minor gettito connesso all'esenzione dall'IMU e dalla TASI dei fabbricati resi inagibili dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.	0,656
24 gennaio	Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione a favore di Comuni colpiti da calamità naturali dei contributi compensativi degli effetti negativi per l'anno 2017 del minor gettito fiscale connesso alla sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari.	0,580
24 gennaio	Ripartizione tra le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018 del contributo di 111 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.	111
7 febbraio	Ripartizione tra le Province delle Regioni a statuto ordinario dei contributi, di cui all'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.	317
7 febbraio	Ripartizione del contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 alle Province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato o hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o risultano in dissesto.	90

7 febbraio	Definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e la eventuale revoca di risorse per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane.	1.620
8 marzo	Schema di decreto inerente criteri e modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti con le risorse del Fondo progettazione degli Enti locali, istituito con legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1079.	90
17 aprile	Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alle modalità, ai criteri e ai termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni a decorrere dall'anno 2018.	46,549
17 aprile	Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo ai criteri e alle modalità di riparto ed attribuzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2018, agli enti sciolti per mafia ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	5
21 giugno	Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il conguaglio per l'anno 2017 e il rimborso per l'anno 2018 ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.	14,846
21 giugno	Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il rimborso ai Comuni del minor gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.	13,118
21 giugno	Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017.	1,342
21 giugno	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.	20
8 novembre	Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente i criteri e le modalità per l'attribuzione ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del rimborso del minor gettito IMU e TASI per l'anno 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.	1,220
8 novembre	Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente assegnazioni sull'accantonamento per l'anno 2018 del Fondo di solidarietà comunale.	7,394
8 novembre	Delibera di attuazione, per l'anno 2018, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali.	38,734
15 novembre	Definizione ulteriore acconto a ristoro delle perdite di gettito IMU e TASI subite dai Comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.	10,983
29 novembre	Accordo sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018	6.540,265
18 dicembre	Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.	12

1.2.2. Assegnazione di spazi finanziari di spesa agli Enti locali

Nella seduta del 7 febbraio, in attuazione dell'articolo 1, comma 489 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 874, lettera h) della legge di bilancio 2018, la Conferenza ha espresso parere favorevole sulle proposte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e Ufficio per lo sport, relative all'individuazione degli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari e degli importi degli stessi rispettivamente per interventi di edilizia scolastica (344.334.000,00 euro) e per interventi di impiantistica sportiva (100.000.000 euro).

1.3. LE GRANDI TEMATICHE

In questo paragrafo verranno affrontate nel dettaglio le tematiche di maggiore rilevanza che sono state oggetto di deliberazione da parte della Conferenza.

1.3.1. Le novità della legge di bilancio per l'anno 2018

Oltre che all'attuazione degli interventi in favore dei Comuni colpiti da eventi sismici o da altre calamità naturali, come sarà più ampiamente riferito nel successivo paragrafo - nella prima parte del 2018, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata soprattutto interessata da provvedimenti relativi alla ripartizione di interventi finanziari disposti, per diverse finalità, in favore degli Enti locali dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Nel 2018, invece, la Conferenza non è stata interessata da provvedimenti di ripartizione tra gli Enti locali di riduzione di risorse finanziarie (c.d. "tagli").

Gli interventi finanziari disposti dalla legge di bilancio 2018 in favore degli Enti locali, che hanno interessato la Conferenza, hanno riguardato soprattutto le Città metropolitane e le Province.

In particolare, la legge di bilancio 2018, al comma 838, ha attribuito per l'esercizio delle funzioni fondamentali:

- alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2018 di 111 milioni di euro;
- alle Province delle Regioni a statuto ordinario contributi di 317 milioni di euro per l'anno 2018, di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Le suddette risorse sono da ripartirsi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su

proposta dell'ANCI e dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Qualora l'intesa non fosse stata raggiunta, ovvero non fosse stata presentata alcuna proposta, lo stesso comma 838 indicava, in via suppletiva, i criteri da applicarsi per la ripartizione, affinché il decreto fosse comunque adottato (*"...in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50."*).

Su proposta dell'ANCI, previa intesa in Conferenza nella seduta del 24 gennaio, con decreto del 7 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato ripartito il suddetto contributo per l'anno 2018 di 111 milioni di euro assegnato alle Città metropolitane. Su proposta dell'UPI, previa intesa in Conferenza nella seduta del 7 febbraio, con decreto del 19 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato, invece, ripartito il contributo di 317 milioni di euro per l'anno 2018, assegnato alle Province.

Con il medesimo decreto del 19 febbraio 2018, sono stati, inoltre, ripartiti i contributi di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sulla base dei criteri indicati in via suppletiva nella medesima norma, per l'eventualità che l'intesa non fosse raggiunta ovvero che non fosse stata presentata alcuna proposta.

Riguarda le sole Province e più precisamente le Province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, il comma 843 della legge di bilancio 2018, che attribuisce un contributo complessivo di 30 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, da ripartirsi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Come il citato comma 838, anche il comma 843 ha previsto criteri suppletivi da applicarsi, qualora l'intesa non stata fosse raggiunta, ovvero non fosse stata presentata alcuna proposta, affinché il decreto di ripartizione fosse comunque emanato (*"...in proporzione alla*

spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata⁹⁾.

Su proposta dell'UPI, la Conferenza, nella citata seduta del 7 febbraio, ha sancito l'intesa sulla ripartizione del suddetto contributo, che è stata poi recepita nel decreto del 14 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ha riguardato sia le Province che le Città metropolitane la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 autorizzata dal comma 1076 della legge di bilancio 2018 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. In attuazione del successivo comma 1077, con decreto del 16 febbraio 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – sul quale la Conferenza ha espresso l'intesa nella seduta del 7 febbraio – sono stati definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la eventuale revoca dei suddetti finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane.

Riguarda, invece, potenzialmente tutti gli Enti locali il "Fondo progettazione", istituito dal comma 1079 della legge di bilancio per l'anno 2018 con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui, e destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. In attuazione del successivo comma 1080, con decreto del 18 febbraio 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come da intesa della Conferenza dell'8 marzo, sono stati definiti, in fase di prima applicazione e in via sperimentale, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati dai successivi commi 1082 e 1083.

Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli Enti locali che si trovino nella condizione di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso (articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il comma 277 della legge di bilancio 2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018. La Conferenza, nella seduta del 17 aprile, è stata chiamata dalle Amministrazioni statali proponenti ad esprimere un parere facoltativo sul decreto del 15 maggio 2018 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo.

La legge di bilancio per il 2018 è, inoltre, intervenuta sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo anno, sul quale la Conferenza aveva raggiunto l'accordo nella seduta del 23 novembre 2017.

L'accordo raggiunto in sede di Conferenza sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 aveva riguardato anche alcune proposte di emendamenti normativi.

In particolare, per quanto riguarda la disciplina del Fondo di solidarietà era stato concordato di rideterminare la quota del Fondo stesso da distribuirsi tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario in relazione alle capacità fiscali ed ai fabbisogni standard, fissata al 55, 70,

85 e 100 per cento rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 dall'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Il comma 884 della legge di bilancio 2018 ha, dunque, modificato il citato comma 449, lettera c) della legge di bilancio 2017, riducendo le percentuali della suddetta quota del Fondo da distribuirsi in relazione alle capacità fiscali ed ai fabbisogni standard dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per l'anno 2019, senza incidere sulle percentuali già previste per il 2020 e 2021 rispettivamente dell'85 e 100 per cento.

Altro emendamento della legge di bilancio 2018, approvato in linea con l'accordo sancito sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 nella seduta del 23 novembre 2017 della Conferenza, è quello di cui al comma 882 che modifica l'allegato recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, introducendo un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Il completo accantonamento del FCDE viene prolungato sino al 2021 secondo le seguenti percentuali: 75 per cento nel 2018; 85 per cento nel 2019; 95 per cento nel 2020; 100 per cento nel 2021.

Riguardo al Fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio 2018, inoltre, al comma 885, ha modificato l'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disponendo che le somme accantonate sul Fondo e non utilizzate per eventuali conguagli a singoli Comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo, siano destinate all'incremento dei contributi straordinari in favore delle fusioni dei Comuni (articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La legge di bilancio 2018 ha, altresì, apportato modifiche alla disciplina degli spazi finanziari da attribuirsi agli Enti locali sia riguardo alle risorse disponibili che alle priorità di destinazione.

Il comma 874 della predetta legge ha sostituito l'articolo 1, comma 485, della legge di bilancio 2017, aumentando per gli anni 2018 e 2019 il plafond degli spazi finanziari da attribuirsi agli Enti locali da 700 a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui.

Come già anticipato in precedenza, la Conferenza, nella seduta del 7 febbraio, ha espresso parere favorevole sulle proposte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e dell'Ufficio per lo sport, relative all'individuazione degli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari e degli importi degli stessi per interventi di edilizia scolastica (344.334.000,00 euro) e per interventi di impiantistica sportiva (100.000.000,00 euro).

Gli spazi finanziari di cui al citato comma 485 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 e dei relativi successivi commi, disposti per gli anni successivi al 2018, sono stati soppressi dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.3.2. Interventi in favore degli Enti locali colpiti da calamità naturali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel 2018, ha dato applicazione alle nuove disposizioni che sono intervenute in favore rispettivamente dei Comuni dell'isola di Ischia, colpiti dagli eventi sismici verificatesi il 21 agosto 2017, e dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti, colpiti dagli eventi alluvionali del settembre del 2017.

Per i Comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici verificatesi nell'agosto 2017, la legge 4 dicembre 2017, n. 172, in sede di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, ha introdotto all'articolo 2 il comma 5-ter il quale prevede che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, siano esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta del 2020 – come da proroga dell'originario termine dell'anno di imposta 2019, disposta dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. A tal fine, il contribuente poteva dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale e, nei successivi venti giorni, trasmettere copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso alla suddetta esenzione.

La Conferenza, nella prima seduta dell'anno in considerazione, tenutasi il 24 gennaio, e nella seduta dell'8 novembre si è espressa favorevolmente sui decreti che hanno attribuito ai suddetti Comuni dell'isola di Ischia i rimborsi dei minori introiti dell'IMU e della TASI relativi rispettivamente al secondo semestre 2017 (656.678,00 euro) ed all'anno 2018 (1.220.091,00 euro).

Per i Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti colpiti da calamità naturali, il successivo comma 6 del citato articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto, al fine di compensare gli effetti negativi per l'anno 2017 a carico dei suddetti Comuni, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra gli stessi Enti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Sempre nella seduta del 24 gennaio, la Conferenza ha, altresì, proceduto all'attuazione di detta nuova disposizione normativa, esprimendosi favorevolmente sul decreto, che ha attribuito ai Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti il complessivo contributo di 580.125,00 euro a compensazione del minor gettito derivante dalla sospensione dei termini per l'adempimento di obblighi finanziari.

Riguardo ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012, l'articolo 1, comma 722 della legge di bilancio 2018 ha prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 l'esenzione dall'applicazione dell'IMU, disposta a decorrere dall'anno 2012 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i fabbricati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012.

La Conferenza, nella seduta del 21 giugno, ha acquisito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'informativa del Ministero dell'interno in merito al decreto concernente il conguaglio per l'anno 2017 e il rimborso per l'anno 2018, pari a 14.846.970,90 euro, ai Comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante dalla suddetta esenzione.

Riguardo ai Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza ha continuato a dare applicazione all'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale dispone che i fabbricati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, il termine entro cui il contribuente può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato dell'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. I criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito connesso alla suddetta esenzione sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La Conferenza si è espressa con pareri favorevoli nelle sedute del 21 giugno e del 15 novembre 2018, per l'attribuzione ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, dei rimborsi del minor gettito dell'IMU e della TASI riferiti rispettivamente al primo semestre 2018 (13.118.448,00 euro) e al secondo semestre 2018 (10.300.967,00 euro).

DATI COMPLESSIVI

Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2018

SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2018					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per l'attribuzione ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno di un'anticipazione del rimborso del minor gettito connesso all'esenzione dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili dei fabbricati resi inagibili dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. <i>Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.</i>	505	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno - Economia e finanze
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione a favore di Comuni colpiti da calamità naturali dei contributi compensativi degli effetti negativi per l'anno 2017 del minor gettito fiscale connesso alla sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari. <i>Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.</i>	506	2	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno - Economia e finanze
Ripartizione tra le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018 del contributo di 111 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. <i>Attuazione dell'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i>	507	3	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI
Ripartizione tra le Province delle Regioni a statuto ordinario dei contributi, di cui all'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. <i>Attuazione dell'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i>	Rinvio	4	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	UPI

<p>Attribuzione del contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 alle Province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato o hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o risultano in dissesto. <i>Attuazione dell'articolo 1, comma 843 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i></p>	Rinvio	5	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	UPI
<p>Calendario delle sedute della conferenza Stato-Città ed autonomie locali sino a luglio 2018.</p>		6	Comunicazione	Risorse umane e strumentali	PCM
SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
<p>Ripartizione tra le Province delle Regioni a statuto ordinario dei contributi, di cui all'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i></p>	508	1	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	UPI
<p>Ripartizione del contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 alle Province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato o hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o risultano in dissesto. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 843 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i></p>	509	2	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	UPI
<p>Definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e la eventuale revoca di risorse per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1077 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i></p>	510	3	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Infrastrutture e trasporti
<p>Individuazione degli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari e degli importi degli stessi per interventi di edilizia scolastica per l'anno 2018. <i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 489 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 1, comma 874, lettera h) della legge 27 dicembre 2017 n. 205.</i></p>	511	4	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	PCM

Individuazione degli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari e degli importi degli stessi per interventi di impiantistica sportiva per l'anno 2018. <i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 489 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 1, comma 874, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205</i>	512	5	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	PCM
Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2018 da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane al 31/03/2018. <i>Parere ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	513	6	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI e UPI
SEDUTA DEL 8 MARZO 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Ministero dell'economia delle finanze concernente la certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni per l'anno 2017 – articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. <i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i>	514	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Economia e finanze
Comunicazioni delle nomine di rappresentanti dell'ente locale nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. <i>Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.</i>	515	2	Comunicazione	Risorse umane e strumentali	Interno
Schema di decreto inerente criteri e modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti con le risorse del Fondo progettazione degli Enti locali, istituito con legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1079. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	516	3	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Infrastrutture e trasporti
SEDUTA DEL 27 MARZO 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2018 delle Province. <i>Parere ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	Confermato il termine del 31 marzo 2018	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	UPI

<p>Problematica relativa all'applicabilità alle Province dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativamente ai commissariamenti derivanti da mancata approvazione dei bilanci.</p> <p><i>Delibera ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281.</i></p>	517	2	Delibera	Organizzazione e funzionamento	UPI
<p>Problematica relativa ai tempi di presentazione dei documenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale.</p> <p><i>Esame ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281.</i></p>		3	Esame	Organizzazione e funzionamento	ANCI
SEDUTA DEL 17 APRILE 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alla determinazione per l'anno 2017 dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui all'articolo 243, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 243, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i></p>	518	1	Parere	Organizzazione e funzionamento	Interno
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alle modalità, ai criteri e ai termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni a decorrere dall'anno 2018.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</i></p>	519	2	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo ai criteri e alle modalità di riparto ed attribuzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2018, agli enti sciolti per mafia ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.</i></p>	520	3	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
<p>Comunicazioni delle nomine di rappresentanti dell'ente locale nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.</p> <p><i>Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.</i></p>	521	4	Comunicazione	Risorse umane e strumentali	Interno

Designazione di un componente nel Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.</i>	Rinvio	5	Designazione	Risorse umane e strumentali	Beni ed attività culturali e del turismo
SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017. <i>Parere ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2017.</i>	522	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno ed Economia e finanze
Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il congruaggio per l'anno 2017 e il rimborso per l'anno 2018 ai Comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.</i>		2	Informativa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno ed Economia e finanze
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. <i>Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.</i>	523	3	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno ed Economia e finanze
Comunicazioni delle nomine di rappresentanti dell'ente locale nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. <i>Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.</i>	524	4	Comunicazione	Risorse umane e strumentali	Interno
Designazione di un componente nel Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.</i>	525	5	Designazione	Risorse umane e strumentali	Beni ed attività culturali e del turismo

Designazione da parte dell'UPI del dott. Nicola GIORGINO – Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, quale componente della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281</i>	526	6	Presenza d'atto	Risorse umane e strumentali	UPI
Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il rimborso ai Comuni del minor gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. <i>Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</i>	527	7	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno ed Economia e finanze
SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 469 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2018. <i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 469 della legge 11 dicembre 2016, n.232.</i>	528	1	Parere	Organizzazione e funzionamento	Economia e finanze
Designazione da parte dell'ANCI dell'Ing. Filippo Nogarini, Sindaco del Comune di Livorno, quale componente della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281</i>	529	2	Presenza d'atto	Risorse umane e strumentali	ANCI
SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Designazione da parte dell'UPI del dott. Luca Menesini, Presidente della Provincia di Lucca, quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. <i>Presenza d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	530	1	Presenza d'atto	Risorse umane e strumentali	UPI

Accordo in merito alle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. <i>Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.</i>	531	2	Accordo	Servizi pubblici	Interno
Nota interpretativa sull'attuazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. <i>Deliberazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	532	3	Deliberazione	Organizzazione e funzionamento	ANCI
Calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sino a dicembre 2018.		4	Comunicazione	Risorse umane e strumentali	PCM
SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</i>	533	1	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Economia e finanze
Designazione di rappresentanti degli Enti locali nella Cabina di regia e nel Comitato tecnico di cui al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. <i>Designazione ai sensi del punto 5 del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.</i>	534	2	Designazione	Risorse umane e strumentali	PCM
SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2019. <i>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216.</i>	Rinvio	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	PCM

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente i criteri e le modalità per l'attribuzione ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del rimborso del minor gettito IMU e TASI per l'anno 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserito dalla legge di conversione del 4 dicembre 2017, n. 172</i></p>	535	2	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno e Economia e finanze
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente assegnazioni sull'accantonamento per l'anno 2018 del Fondo di solidarietà comunale.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del DPCM 7 marzo 2018.</i></p>	536	3	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno e Economia e finanze
<p>Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019.</p> <p><i>Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i></p>	Rinvio	4	Accordo	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno e Economia e finanze
<p>Regolamento recante modifiche al decreto del 15 febbraio 2012, n. 23, concernente l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.</p> <p><i>Informativa ai sensi dall'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i></p>		5	Informativa	Risorse umane e strumentali	Interno
<p>Aggiornamento dell'allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni per l'anno 2018.</p> <p><i>Comunicazione ai sensi dall'articolo unico, comma 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2018.</i></p>		6	Comunicazione	Organizzazione e funzionamento	Economia e finanze
<p>Delibera di attuazione, per l'anno 2018, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali.</p> <p><i>Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008.</i></p>	537	7	Delibera	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI

Istituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni. <i>Delibera ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	538	8	Delibera	Organizzazione e funzionamento	
SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2019. <i>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216.</i>	Rinvio	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	PCM
Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019. <i>Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i>	Rinvio	2	Accordo	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno e Economia e finanze
Designazione da parte dell'ANCI del dott. Alessandro Canelli – Sindaco del Comune di Novara – quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. <i>Preso d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	539	3	Preso d'atto	Risorse umane e strumentali	ANCI
Definizione ulteriore acconto a ristoro delle perdite di gettito IMU e TASI subite dai Comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. <i>Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</i>	540	4	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno e Economia e finanze

Schema di decreto che modifica il decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, recante "Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica". <i>Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78 convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.</i>	Parere sfavorevole ANCI	5	Parere	Organizzazione e funzionamento	Interno
SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2019". <i>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216.</i>	Rinvio	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	PCM
Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019. <i>Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i>	Rinvio	2	Accordo	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno e Economia e finanze
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti locali. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>		3	Informativa	Organizzazione e funzionamento	Interno
Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 degli Enti locali. <i>Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	542	4	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI e UPI
SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2018					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2019". <i>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216.</i>	543	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	PCM

Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019. <i>Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i>	544	2	Accordo	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno e Economia e finanze
SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2018					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. <i>Parere ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.</i>	545	1	Parere	Servizi pubblici	Interno

1.4 DATI DI SINTESI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2019 DALLA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI (SINO AL 31 LUGLIO)

Nel 2019, sino al 31 luglio, la Conferenza si è riunita 10 volte, di cui una in Sessione Europea, e ha esaminato e discusso 30 questioni poste all'ordine del giorno (Tabella 2.1).

In particolare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno riguardato 13 pareri, 1 accordo, 5 intese e 2 designazioni.

I restanti punti all'ordine del giorno hanno riguardato comunicazioni varie, richieste di esame e informative rese.

La disamina dettagliata delle attività svolte dalla Conferenza nel 2019 sarà svolta nel prossimo Rapporto.

Sedute della Conferenza	Questioni all'ordine del giorno	tipologia attività					delibere
		pareri	intese	accordi	designazioni	altro (*)	
17 gennaio	5	1	2			2	
24 gennaio	1		1				
14 febbraio SE	3					3	
14 febbraio	3	1	2				
13 marzo	2	2					
28 marzo	6	3				3	
24 aprile	1	1					
6 giugno	3	3					
4 luglio	3			1	1	1	
25 luglio	3	2			1		
TOTALE	30	13	5	1	2	9	

(*) comunicazioni varie, esami, informative rese

DATI COMPLESSIVI
Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
sino al 31 luglio 2019

SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2019					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la ripartizione tra le Province delle Regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>	Rinvio	1	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni interessati, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, del contributo di 190 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>	Rinvio	2	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno - Economia e finanze
Proposte dell'ANCI di interventi normativi in materia di finanza locale. <i>Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</i>		3	Esame	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI
Calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sino al 31 luglio 2019.		4	Comunicazione	Organizzazione e funzionamento	
Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2019. <i>Parere ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	546	5	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI e UPI

SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la ripartizione tra le Province delle Regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>	547	1	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno - Economia e finanze
SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2019 – SESSIONE EUROPEA					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Presentazione della relazione programmatica 2019 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</i>		1	Informativa	Organizzazione e funzionamento	PCM Politiche europee
Proposta di direttiva riguardante la procedura di notifica di cui alla direttiva servizi COM(2016)821. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</i>		2	Informativa	Servizi pubblici	PCM Politiche europee
Nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</i>		3	Informativa	Politiche finanziarie e di bilancio	UPI
SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni interessati, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, del contributo di 190 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>	548	1	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno

<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni interessati, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, del contributo di 110 milioni di euro per l'anno 2019.</p> <p><i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 895-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145</i></p>	549	2	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente assegnazioni sull'accantonamento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 921 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i></p>	550	3	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Economia e finanze
SEDUTA DEL 13 MARZO 2019					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
<p>Deliberazioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sui seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programmazione corsi Se.F.A. e Spe.S. e formazione permanente 2019; - definizione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali e conseguente indizione di un ulteriore concorso pubblico per l'assunzione di 171 unità - aggiornamento sullo stato delle procedure per il concorso C.O.A. 6. <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</i></p>	551	1	Parere	Risorse umane e strumentali	Interno
<p>Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali delle Città metropolitane, della Province e dei Comuni per l'anno 2018.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 469 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i></p>	552	2	Parere	Organizzazione e funzionamento	Interno

SEDUTA DEL 28 MARZO 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Designazione da parte dell'UPI di Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso, di Antonio Pompeo, Presidente della Provincia di Frosinone, di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Presidente della Provincia di Grosseto, e di Piero Marrese, Presidente della Provincia di Matera, quali componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. <i>Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.</i>		1	Presa d'atto	Organizzazione e funzionamento	UPI
Rimodulazione sui fondi destinati agli Enti locali per l'anno 2019. <i>Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>		2	Esame	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI e UPI
Contributo alle spese sostenute dai Comuni per il servizio di mensa scolastica per il personale insegnante ed ATA statale. <i>Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>		3	Esame	Organizzazione e funzionamento	ANCI
Schema del decreto del Ministro dell'interno relativo alla determinazione, per l'anno 2018, dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui all'articolo 243, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <i>Parere ai sensi dell'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	553	4	Parere	Organizzazione e funzionamento	Interno
Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al 2019, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. <i>Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.</i>	554	5	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno

Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 per Enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per i Comuni interessati da eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77; agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; alla delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019. <i>Parere ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>	555	6	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI e UPI
SEDUTA DEL 24 APRILE 2019					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Richiesta di proroga termini adempimenti contabili per gli Enti locali coinvolti dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019 e per gli enti colpiti dal terremoto. <i>Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	556	1	Parere	Organizzazione e funzionamento	ANCI
SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2019					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alle modalità, ai criteri e ai termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni, relativi all'anno 2019. <i>Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</i>	557	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente rimborsi ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</i></p>	558	2	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
<p>Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 997 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 998 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.</i></p>	559	3	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Economia e finanze
SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2019					
	<i>Atto</i>	<i>Punto ODG</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Settore</i>	<i>Amministrazione proponente</i>
<p>Accordo sulle modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza.</p> <p><i>Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.</i></p>	560	1	Accordo	Risorse umane e strumentali	Lavoro e politiche sociali
<p>Designazione di un rappresentante dei Comuni nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.</p> <p><i>Designazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 giugno 2019.</i></p>		2	Designazione	Risorse umane e strumentali	Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
<p>Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali luglio-dicembre 2019.</p>		3	Comunicazione	Risorse umane e strumentali	PCM

SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione dei contributi ai Comuni fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.</i></p>	561	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il rimborso ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.</p> <p><i>Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.</i></p>	562	2	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
<p>Designazione di un rappresentante dei Comuni nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.</p> <p><i>Designazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 giugno 2019.</i></p>	563	3	Designazione	Risorse umane e strumentali	Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

CAPITOLO 2

Le esigenze di riforma per i piccoli Comuni: dal superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali alla necessità di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili. Il contributo del Tavolo tecnico-politico previsto dall'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 e le prospettive di riforma dell'ordinamento degli enti di area vasta

2.1. LE ESIGENZE DEL SUPERAMENTO DELL'OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DEI PICCOLI COMUNI

La disciplina ordinamentale degli Enti locali italiani è stata sovente interessata da riforme che hanno più volte ridisegnato l'assetto istituzionale di un territorio caratterizzato da diversità di carattere geografico ed esigenze legate alle peculiarità culturali ed etniche della popolazione.

Sin dalle prime leggi sull'unificazione del regno d'Italia era stata riscontrata l'estrema "polverizzazione" dei Comuni italiani (se ne contavano 7720 nel 1861, con una popolazione media di 2872 abitanti, rispetto al totale di 7914 Comuni censiti nel 2019, con una popolazione media di 7643 abitanti). Nel corso del tempo, pur rimanendo sostanzialmente invariato il numero complessivo dei Comuni, si è rilevata la tendenza ad una decisa "urbanizzazione"¹,

¹ Nel rapporto ISTAT *Forme, livelli e dinamiche dell'urbanizzazione in Italia*, 2017, p. 9, consultabile in www.istat.it, "L'urbanizzazione viene in genere definita principalmente in relazione a due categorie interpretative: da un lato quella demografica, legata a fenomeni quali l'aumento della popolazione nelle aree definite urbane e la *proportion urban*, dall'altro quella territoriale, basata su indicatori quali il consumo di suolo, la diffusione e la concentrazione. Su queste due direttrici si è sviluppato gran parte del dibattito teorico che, nel tempo, ha cercato di definire, misurare e interpretare le dinamiche dell'urbanizzazione, dando luogo alle diverse accezioni con cui viene descritto l'urbano".

con lo svuotamento dei piccoli centri e l'aumento costante della popolazione delle grandi città. L'ISTAT ha recentemente rilevato come *"spesso l'urbanizzazione è stata associata al processo di trasformazione del territorio da rurale a urbano, allo sviluppo dei centri abitati e alla concentrazione della popolazione nelle aree urbane"*².

Il fenomeno dell'urbanizzazione riguarda anche i Comuni contermini con le grandi città, che divengono l'"hinterland" dei centri urbani maggiori. Non a caso, oggi, circa il 36% (1/3 del totale!) della popolazione italiana è residente nei Comuni che compongono il territorio delle 14 città metropolitane (10 delle Regioni a statuto ordinario, Cagliari e le tre città metropolitane della Sicilia). Il restante 64% della popolazione si divide tra i Comuni delle 76 Province delle Regioni a statuto ordinario, dei 6 liberi consorzi in Sicilia, delle 4 Province in Sardegna, delle 4 Province (a livello statistico) in Friuli Venezia Giulia, delle 2 Province autonome a Bolzano e Trento, della regione autonoma della Valle d'Aosta (che non è articolata in Province)³.

La maggioranza dei Comuni italiani sono di piccole dimensioni e in essi risiede una quota quasi marginale della popolazione (*vedi infra*). Ciò comporta, spesso, anche una minore capacità amministrativa di tali Comuni, dovuta al numero ridotto di dipendenti e delle risorse strumentali e finanziarie.

Per far fronte a tali problematiche, già nell'ordinamento pre-repubblicano è stato implementato il modello dell'associazionismo comunale, volto a consentire la messa in comune di personale e strutture per il perseguimento delle funzioni istituzionali e per la gestione dei servizi di interesse generale. Il modello di associazionismo comunale ha vissuto diverse stagioni: alcune caratterizzate dalla promozione di tale forma di collaborazione con finanziamenti statali e regionali, altre (quelle più recenti) caratterizzate dall'imposizione dell'obbligo di associazionismo per i piccoli Comuni; sino ad una recentissima sentenza della Corte costituzionale che ha definito i contorni della normativa vigente. Nel finire del 2018 il Legislatore statale ha tracciato un nuovo percorso per giungere ad un modello di associazionismo non più imposto dall'alto, ma frutto delle esigenze reali dei comuni interessati, sotto l'attenta regia degli enti di area vasta.

2.1.1. Genesi dell'esercizio associato obbligato delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni e nuove esigenze di autonomia: la sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33.

Una delle caratteristiche che connota l'assetto istituzionale degli Enti locali nel nostro Paese è la diffusa frammentazione comunale: secondo i dati Istat (rielaborati dall'Anci), al 1° gennaio 2019 i Comuni italiani sotto i 5.000 abitanti ammontano a 5.498, su un totale di

² *Ibidem*, p. 10.

³ Fonti: www.Comuniverso.it; www.provinceditalia.it.

7.914 (il 69,47% del totale) e in essi vive il 16,26 della popolazione italiana (9.815.233 abitanti su un totale di 60.359.546)⁴.

Il sottodimensionamento strutturale e la polverizzazione degli Enti locali, unitamente ai conseguenti costi dell'amministrazione, sono sovente stati oggetto di dibattito e hanno interessato il sistema amministrativo nazionale sin dall'unità d'Italia, tanto che già la l. 20 marzo 1865, n. 2248 "*Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*" prevedeva, all'art. 14 dell'allegato A, che "*i Comuni contermini che hanno una popolazione inferiore 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni*".

Numerosi processi di riforma hanno tentato, nella storia del Paese, di affrontare tale questione. Tuttavia, se fino agli anni '70 si privilegiava - a livello sia dottrinale che politico - come possibile rimedio quello degli accorpamenti tra Enti locali⁵, nel tempo è emersa, anche grazie alla progressiva affermazione del principio di differenziazione, l'esigenza di consentire ai Comuni di utilizzare forme di associazione e cooperazione che consentissero loro di mantenere un'autonoma soggettività giuridica.

Del resto "è sempre stata viva l'idea che il comune sia, come la famiglia, una cellula 'naturale' di organizzazione sociale (anzi la vicinanza del comune alle famiglie è uno dei tratti fisionomici dell'immagine storica del comune)"⁶ e, dopotutto, "*il concetto di frammentazione territoriale, in sé stesso considerato, non presenta necessariamente una connotazione negativa, tutt'altro: i piccoli Comuni sono infatti custodi di gran parte dei tesori, delle singole identità e delle diverse tradizioni italiane*"⁷.

In tale ottica, obiettivo della cooperazione intercomunale non è soltanto quello di ridurre, attraverso "*un'opera di ingegneria territoriale*"⁸ i costi di erogazione dei servizi; essa dovrebbe avere come conseguenza il miglioramento dell'organizzazione funzionale e della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi, l'aumento degli investimenti pubblici e delle risorse per lo sviluppo locale, l'innalzamento della capacità delle amministrazioni di dare risposte ai cittadini e dunque, in definitiva, la crescita della fiducia di questi nei confronti delle istituzioni. L'obiettivo finale sarebbe, dunque, quello di consentire alle Comunità locali di godere realmente e fino in fondo dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

Nella storia delle gestioni associate, a partire dagli anni novanta, è possibile distinguere

⁴ Fonte: http://www.Comuniverso.it/index.cfm?Piccoli_Comuni_sotto5000_ab&menu=590

⁵ Il R.D. n. 383/1934 ("*Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale*") prevedeva, come unica modalità di associazione tra enti locali, la forma del consorzio tra Comuni e province.

⁶ R. BIN, *Chi ha paura delle autonomie?*, disponibile su <http://www.robortobin.it/>

⁷ G. C. RICCIARDI, *L'antidoto avverso la frammentazione: fusione di Comuni, partecipazione e trasparenza nell'ottica del consolidamento amministrativo*, in *Federalismi.it*, n. 21/2015.

⁸ R. BIN, *ibidem*.

diverse stagioni, caratterizzate da profonde mutazioni dell'atteggiamento del legislatore⁹: una prima fase caratterizzata dall'unione di Comuni come fase transitoria verso la fusione; una seconda, contraddistinta da una logica di incentivazione economica; una terza, in cui ha prevalso il principio di obbligatorietà dell'associazionismo in un'ottica di riduzione dei costi. Infine, una quarta fase è stata recentemente avviata con l'istituzione (con d.l. 25 luglio 2018, n. 91, come convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108) presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate, tra l'altro, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni.

In tale fase si innesta l'importante sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019 che ha, sostanzialmente, minato il dogma dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni.

All'inizio degli anni '90, con la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali (l. 8 giugno 1990, n. 142) furono previsti, come strumenti per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte degli Enti locali, le convenzioni e le unioni di Comuni; queste ultime erano, tuttavia, prodromiche alla successiva fusione, entro dieci anni, pena il venir meno dell'unione stessa¹⁰. È stato rilevato come *"il vincolo di fusione è, peraltro, riconosciuto unanimemente come la causa del fallimento di questa parte della legge"*¹¹, poiché la natura ibrida di questa tipologia di unione ha generato forti resistenze da parte dei Comuni, che hanno preferito preservare la propria identità e autonomia utilizzando la forma, ritenuta meno impegnativa, della convenzione.

Il mancato decollo delle unioni spinse il legislatore a riformare il quadro normativo: con la l. 3 agosto 1999, n. 265, poi recepita nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali, c.d. "TUEL"), l'istituto della fusione e quello dell'unione dei Comuni vennero separati, divenendo due distinti strumenti di "associazionismo".

La disciplina oggi vigente in materia di forme di aggregazione tra Enti locali deriva dal combinato disposto di una serie di norme, sia statali che regionali, succedutesi nel tempo. Il TUEL contiene le norme di base che regolamentano le modalità e le forme di associazionismo comunale. Ad esso si sono sovrapposti la c.d. "legge Delrio" (l. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni") e altri decreti-legge e manovre di finanza pubblica.

⁹ S. MANESTRA, G. MESSINA, A. PETA, *L'Unione (non) fa la forza? Alcune evidenze preliminari sull'associazionismo comunale in Italia*, in *Quaderni occasionali della Banca d'Italia*, 2018, disponibile su <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0452/index.html>.

¹⁰ L'art. 26, co. 1 prevedeva che "in previsione di una loro fusione, due o più Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi" e al co. 6: "entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta".

¹¹ S. IOMMI, *Associazionismo e fusioni di Comuni. Punti di forza e criticità delle politiche di incentivo*, IRPET, 2017.

L'unione di Comuni, definita dal co. 1 dell'art. 32 del TUEL quale "ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi"¹², si affianca ad altre forme di aggregazione "forti" come le Comunità montane (artt. 27 e 28) e le Comunità isolate e di arcipelago (art. 29), insieme ad altre forme più "flessibili", ma meno stabili, ovvero le convenzioni (art. 30), i consorzi (art. 31) e gli accordi di programma (art. 34). La fusione, cui consegue la nascita di un nuovo comune, è infine disciplinata dall'art. 15 del TUEL¹³.

La volontà del legislatore di favorire l'associazionismo comunale, superando le resistenze incontrate nella fase introduttiva delle unioni, è resa evidente dalla reiterata previsione di incentivi economici, finalizzati a rendere il processo di collaborazione intercomunale desiderabile e attrattivo: nello stesso anno in cui veniva approvato il TUEL, l'art. 53 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) aumentavano i trasferimenti erariali agli Enti locali, destinandone esplicitamente una parte alle unioni di Comuni e alle Comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni¹⁴. Le successive leggi finanziarie hanno messo a disposizione ulteriori risorse da parte dello Stato, le quali venivano inizialmente assegnate secondo le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno n. 318/2000 recante "*ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali*", poi modificato dal d.m. n. 289/2004.

Successivamente, con l'intesa sancita in Conferenza unificata n. 873 del 28 luglio 2005, a decorrere dal 2006 le risorse finanziarie statali a sostegno dell'associazionismo tra Comuni, fatte salve quelle destinate all'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato (ad es. anagrafe e stato civile), sono state trasferite alle Regioni, le quali provvedono, secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni associate, alla concessione di contributi alle forme associative comunali. L'intesa integrativa sancita in Conferenza unificata con atto n. 936 del 1° marzo 2006 ha poi disciplinato i criteri per la ripartizione e l'assegnazione alle Regioni delle risorse finanziarie statali a sostegno dell'associazionismo intercomunale, nonché la concessione dei

¹² Analogamente, l'art. 1, co. 4, l. n. 56/2019 definisce le unioni come "enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza". Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50/2015, ha precisato che le unioni si risolvono in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituiscono un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente comune.

¹³ "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale".

¹⁴ Già in precedenza, con l'art. 31 della l. 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" "erano stati destinati "al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra Comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001".

contributi. Tale intesa specifica, tra l'altro, i requisiti cui devono attenersi le normative regionali¹⁵ e le modalità in base alle quali la Conferenza unificata individua le Regioni che, avendo adottato una disciplina conforme, possono partecipare al riparto delle risorse statali per l'anno di riferimento.

Le Regioni, all'interno del quadro normativo nazionale, hanno di conseguenza adottato "*politiche diverse finalizzate, di volta in volta, a favorire in misura più o meno diretta il percorso di unificazione comunale*"¹⁶.

Il quadro di riferimento è stato poi modificato, in maniera dirompente, da ulteriori interventi normativi che hanno ribaltato, per i Comuni di piccole dimensioni, i presupposti di flessibilità e volontarietà dell'associazionismo comunale. In seguito alla crisi economica, infatti, l'obiettivo del consolidamento dei conti pubblici è divenuto prioritario, con conseguente approvazione di una serie di interventi di *spending review* volti, tra l'altro, a ridurre i costi della politica nell'ambito degli enti territoriali. In particolare, il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", all'art. 14, poi modificato dall'art. 19, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, ha individuato le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, 2° co., lett. p), Cost., disponendo inoltre l'obbligo, per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane¹⁷, di esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, tali funzioni fondamentali ad esclusione della "*tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale*".

Il co. 30 del predetto articolo ha, inoltre, attribuito alle Regioni, nelle materie di cui all'art. 117, commi 3° e 4°, Cost., il compito di individuare, previa concertazione con i Comuni interessati, l'ambito territoriale ottimale e omogeneo per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali, secondo i principi di effi-

¹⁵ L'art. 3 dell'Intesa prevede i seguenti requisiti per la gestione regionale delle risorse statali:

- non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità montane;
- siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane;
- siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni;
- sia prevista l'attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata;
- sia prevista la concessione dei contributi entro l'anno finanziario di riferimento.

¹⁶ Ifel Fondazione Anci, *Atlante dei piccoli Comuni 2015*.

¹⁷ L'art. 16, co. 1, d.l. n. 138/2011, conv. con modif. dalla l. n. 148/2011, aveva inoltre previsto che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitassero "obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di Comuni" cui si sarebbe applicata una disciplina parzialmente diversa da quella dell'art. 32 TUEL. Tali forme di unione erano state poi rese facoltative dal d.l. n. 95/2012, conv. con modif. dalla l. n. 135/2012. Infine, la disposizione è stata abrogata dalla legge Delrio.

cacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Ne è conseguita l'emanazione di "numerosi provvedimenti legislativi regionali non sempre omogenei tra loro. Ciò ha comportato una frammentazione del quadro normativo vigente, avvicinando l'esperienza italiana a quella tedesca, rispetto all'alternativo modello francese, caratterizzato da una maggiore centralizzazione della regolamentazione. Su tale assetto ha, inoltre, inciso l'evoluzione degli orientamenti della Corte costituzionale sulla competenza a legiferare in tema di gestione associata di funzioni, progressivamente accentrandola in capo allo Stato, in luogo delle Regioni"¹⁸.

Il co. 31-bis dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010 (introdotto dal citato d.l. 6 luglio 2012, n. 95) ha disposto inoltre che le convenzioni abbiano durata almeno triennale, ma che il mancato conseguimento, alla scadenza di tale periodo, di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione abbia come conseguenza per i Comuni interessati l'obbligo di esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di Comuni.

I commi successivi, più volte modificati ed integrati, hanno previsto inoltre una serie di scadenze per l'attuazione delle predette disposizioni, nonché poteri sostitutivi in caso di infruttuoso decorso dei termini previsti.

Va evidenziato, infatti, come il decreto-legge citato, nella sua formulazione originaria, prevedesse una tempistica molto serrata, disponendo che: "i Comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni".

Successivamente, è stato ritenuto opportuno rivedere l'impianto normativo, prorogandone ripetutamente i termini per l'attuazione (da ultimo, al 31 dicembre 2019). Ciò è dovuto, da un lato, alle difficoltà di attuazione della normativa, evidenziate in numerose sedi anche dall'Anci¹⁹, dall'altro, ad un nuovo orientamento del legislatore che ha sviluppato, nel tempo, un diverso approccio alla questione del riordino istituzionale degli Enti locali, non più rivolto unicamente al risparmio per il bilancio pubblico, bensì tenendo conto anche dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza della prestazione.

La l. n. 56/2014, che ha comportato un ripensamento complessivo dell'architettura degli Enti locali finalizzato a costruire un nuovo sistema di *governance* territoriale, ha introdotto, tra l'altro, norme volte a incentivare unioni e fusioni di Comuni, con l'intento di perseguire la valorizzazione del comune come ente esponenziale della Comunità locale attraverso il

¹⁸ S. MANESTRA, G. MESSINA, A. PETA, *cit.*

¹⁹ D'altro canto, come sottolinea S. IOMMI, *cit.* "La continua posticipazione del vincolo, di solito a ridosso della scadenza di quello precedente, viola uno dei principi fondamentali su cui si basano gli Stati moderni, quello della certezza del diritto e giustifica da parte degli amministratori locali una strategia di attendismo e di resistenza al cambiamento".

potenziamento della collaborazione intercomunale e il superamento della frammentazione territoriale.

Attenta dottrina ha osservato come, nelle intenzioni della legge Delrio, *"l'Unione – a differenza della convenzione – rappresenta chiaramente il modello organico, duraturo e stabile per l'esercizio in forma congiunta di una pluralità di funzioni amministrative. Solo in questo modo i Comuni, soprattutto se di modeste dimensioni, potrebbero assumere quella reale valenza di enti di amministrazione generale e di prossimità che compete loro. D'altra parte, l'Unione, in quanto luogo istituzionale di sintesi degli interessi degli enti di base, dovrebbe costituire, nelle intenzioni del legislatore, anche la soluzione strategica ed ottimale per realizzare al meglio la compenetrazione e l'integrazione tra livelli territoriali avute di mira con la legge 56"*²⁰.

Tra le innovazioni più rilevanti si segnalano: la previsione, in aggiunta alle funzioni fondamentali già previste, di altre funzioni che i Comuni possono esercitare ora anche in forma associata (funzioni di responsabile anticorruzione e per la trasparenza, di revisione, di valutazione e di controllo di gestione); l'individuazione del limite demografico minimo delle unioni e convenzioni; la previsione che il numero dei componenti il consiglio sia demandato allo statuto dell'unione; l'introduzione della figura del segretario dell'unione; modifiche al contenuto e alle modalità di approvazione dello statuto; la previsione che tutte le cariche siano esercitate a titolo gratuito; l'abolizione dell'unione "speciale" per i Comuni fino a 1.000 abitanti per l'esercizio associato di tutte le funzioni; la possibilità che Stato e le Regioni, secondo le proprie competenze, possano attribuire alcune funzioni provinciali anche alle unioni di Comuni.

La medesima legge ha, inoltre, introdotto diverse misure agevolative e organizzative per incentivare il ricorso alle fusioni e introdotto una nuova modalità di fusione di Comuni per incorporazione²¹.

Si evidenzia, altresì, che l'art. 4, co. 4-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (conv. con l. 6 agosto 2015, n. 125), ha stabilito come *"ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le Regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle Province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi Comuni"*, in tal modo rafforzando il ruolo delle Regioni come attori nella definizione degli ambiti territoriali di area vasta.

Parallelamente, le leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016 hanno previsto ulteriori incentivi per i Comuni in caso di esercizio in forma associata delle proprie funzioni fonda-

²⁰ M. DE DONNO, *La riforma del governo locale nella legge Delrio: qualche riflessione cinque anni dopo*, in *Federalismi.it* n. 7/2019.

²¹ E infatti "è soprattutto a partire dal 2014 che l'Italia ha conosciuto quell'inversione di tendenza nell'incremento del numero dei Comuni (arrivati nel 2001 a 8.101), che li porterà a scendere per la prima volta nella storia della Repubblica al di sotto della soglia degli 8.000. Tra il 2014 e il 2018 sono stati infatti istituiti 93 nuovi Comuni, per un totale di 222 Comuni soppressi, concentrati prevalentemente nelle aree interne del Paese"; *Ibidem*.

mentali ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010 (sblocco del *turn over*, deroghe al patto di stabilità, ulteriori contributi statali).

Sulla materia è intervenuto, infine, a dimostrazione di un mutato orientamento verso l'obbligatorietà *tout court* delle gestioni associate, l'art. 1, d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (conv. con l. 21 settembre 2018, n. 108) il quale, al co. 2-ter, ha previsto l'istituzione, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un "*tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate [...] al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni [...]*"²².

Nello stesso periodo anche la Corte costituzionale, con la sentenza "additiva" di accoglimento n. 33/2019, è intervenuta sull'obbligatorietà delle gestioni associate, decidendo sull'ordinanza n. 1027/2017 del Tar Lazio, che dubitava della legittimità di alcuni aspetti della disciplina statale in materia²³.

La Consulta, pur conservando l'impianto legislativo avviato a partire dal d.l. n. 78/2010, ha non solo introdotto un temperamento dell'obbligatorietà di forme associative per i piccoli Comuni, ma ha anche richiamato il legislatore alla necessità di una ridefinizione delle funzioni fondamentali che sia realmente finalizzata all'obiettivo di consentire ai piccoli Comuni di soddisfare le esigenze dei cittadini.

La Corte, infatti, dopo aver ricondotto l'intervento statale incidente sull'autonomia degli enti territoriali nell'alveo della potestà statale concorrente in materia di "*coordinamento della finanza pubblica*" e aver valutato come infondate diverse questioni sollevate dal giudice *a quo*, ha ritenuto parzialmente fondate le censure relative "*al comma 28 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento all'art. 3 Cost., nel combinato disposto con gli artt. 5, 97 e 118 Cost., rispetto ai principi autonomistico, di buon andamento, di differenziazione e adeguatezza*", dichiarandolo "*illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento*".

La pronuncia è particolarmente interessante in quanto, in più parti sollecita il legislatore ad uscire da una logica "congiunturale" e ad adottare interventi strutturali, nel rispetto delle autonomie.

²² V. paragrafo 2.2.1

²³ Il Tar del Lazio, a seguito del ricorso di alcuni Comuni campani e di Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 26-31, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, per contrasto: a) con l'art. 77, comma 2°, Cost., in relazione alla carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento decretale d'urgenza; b) con gli artt. 3, 5, 95, 97, 117, comma 6°, 114, 118 Cost., con riferimento ai principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali; per violazione dell'art. 117, comma 1°, Cost. con riferimento all'art. 3 della Carta Europea dell'autonomia locale; c) con l'art. 133, comma 2°, Cost., in relazione all'istituzione di nuovi Comuni, e gli artt. 114 e 119 Cost., in relazione all'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali.

Ad avviso della Consulta, infatti, *"la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali"* è caratterizzata da *"un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l'unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina"*. L'obbligatorietà si impone, infatti, anche a casi *"in cui l'ingegneria legislativa non combacia con la geografia funzionale, il sacrificio imposto all'autonomia comunale non è in grado di raggiungere l'obiettivo cui è diretta la normativa stessa; questa finisce così per imporre un sacrificio non necessario, non superando quindi il test di proporzionalità"*.

Anche l'*"estenuante numero di rinvii dei termini originariamente previsti"* dalla disposizione, che coprono *"un arco temporale di quasi un decennio, dimostrano l'esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi casi, rendono di fatto inapplicabile la norma"*.

Un forte monito viene anche dall'osservazione secondo cui le funzioni fondamentali continuano ad essere definite con provvedimenti di urgenza che evidenziano la *"prevalenza delle ragioni economico finanziarie su quelle ordinamentali"*, relegando un *"aspetto essenziale dell'autonomia municipale"* a *"mero effetto riflesso di altri obiettivi"*, quali il federalismo fiscale e la *spending review*.

"Una «fisiologica dialettica»", prosegue la sentenza n. 33/2019, *"improntata a una «doverosa cooperazione» (sentenza n. 169 del 2017), da parte del sistema degli attori istituzionali, nelle varie sedi direttamente o indirettamente coinvolti, dovrebbe invece assicurare il raggiungimento del pur difficile obiettivo di una equilibrata, stabile e organica definizione dell'assetto fondamentale delle funzioni ascrivibili all'autonomia locale"*.

Sarebbe questo, peraltro, l'ambito naturale dove anche considerare i limiti – da tempo rilevati – dell'ordinamento base dell'autonomia locale, per cui le stesse funzioni fondamentali – nonostante i principi di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà di cui all'art. 118, Cost. – risultano assegnate al più piccolo Comune italiano, con una popolazione di poche decine di abitanti, come alle più grandi città del nostro ordinamento, con il risultato paradossale di non riuscire, proprio per effetto dell'uniformità, a garantire l'eguale godimento dei servizi, che non è certo il medesimo tra chi risiede nei primi e chi nei secondi".

La pronuncia invita infine il legislatore a guardare agli interventi di tipo organico che in altri ordinamenti europei (Francia, Germania, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Belgio, Olanda) sono stati attuati con successo per superare il problema della polverizzazione dei Comuni.

In conclusione, per il futuro l'auspicio sembra essere quello di unioni e fusioni che siano frutto di decisioni ponderate e condivise, in cui lo Stato centrale, più che imporre obblighi necessitati da condizioni contingenti, può e deve svolgere una mirata attività di accompagnamento culturale, formativo e istituzionale nei confronti degli Enti locali.

Del resto, come già evidenziava il documento conclusivo dell'*Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali* della Commissione affari co-

stituzionali della Camera, approvato nella seduta del 28 novembre 2016²⁴ *"soltanto attraverso uno sviluppo concreto delle forme associative sovracomunali sarà possibile per i piccoli Comuni raggiungere auspicati livelli di adeguatezza territoriali/demografici e gestionali e vedersi garantiti quegli spazi di autonomia, senza che si sottraggano a essi le competenze di cui sono titolari in base alla Costituzione per rimetterle ad altri livelli di governo del territorio. Le unioni di Comuni, dunque, non vanno viste soltanto come un obbligo del legislatore, ma come un'opportunità offerta ai Comuni di crescere in maniera virtuosa, essere maggiormente competitivi, di superare attraverso la forma associativa comunale i rispettivi punti di debolezza, trasformandoli in punti di forza capaci di divenire, per i cittadini e le imprese, interlocutori privilegiati nelle politiche di sviluppo e di miglioramento complessivo della qualità della vita di ognuno"*.

2.2. ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO: DALL'ESERCIZIO ASSOCIATO OBBLIGATORIO DELLE FUNZIONI COMUNALI ALLA PROMOZIONE DI UN ASSOCIAZIONISMO COMUNALE "A GEOMETRIA VARIABILE". LE PROPOSTE EMERSE NELL'AMBITO DEL TAVOLO TECNICO-POLITICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2-TER DEL D.L. N. 91/2018.

Le linee guida per la definizione di un percorso di riforma che dovrà condurre al prossimo modello di associazionismo comunale sono in corso di definizione nell'ambito di un tavolo tecnico-politico costituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (d'ora in avanti, "Conferenza").

2.2.1. Un nuovo percorso di riforma: il contributo del Tavolo tecnico-politico costituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

L'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come introdotto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108, ha previsto l'istituzione, presso la Conferenza, di un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni (d'ora in avanti, "Tavolo").

L'istituzione del predetto Tavolo è frutto dell'esigenza, più volte manifestata dai rappresentanti delle autonomie locali nelle sedute della Conferenza e sottoposta all'attenzione del Governo, di una riforma organica dell'ordinamento degli Enti locali, dopo il referendum costi-

²⁴ Consultabile in www.camera.it.

tuzionale del 4 dicembre 2016²⁵ che ha respinto il testo di legge costituzionale approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016, il quale recava modifiche alla parte seconda della Costituzione.

Nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento, ma "cassato" dal referendum popolare (votarono il 65% degli aventi diritto e il "NO" prevalse per il 59%) le Province avrebbero dovute essere espunte dal novero degli enti costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.), in continuità con la riforma già avviata dalla c.d. "legge Delrio" (legge 7 aprile 2014, n. 56)²⁶, che aveva "inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione"²⁷, classificando Città metropolitane e Province come "enti di area vasta".

La mancata attuazione della citata riforma costituzionale ha lasciato sostanzialmente incompleto il processo riformatore avviato con la legge n. 56/2014, facendo permanere in una sorta di "limbo istituzionale" la disciplina degli enti di area vasta.

È stato, dunque, proprio in seno alla Conferenza che il dibattito sulla necessità di un adeguamento ordinamentale degli Enti locali ha reso possibile la costituzione di un tavolo di confronto tra Governo e rappresentanti delle autonomie locali volto a definire i principi guida di un possibile percorso di riforma che affrontasse anche la definizione di un nuovo modello di associazionismo comunale e la semplificazione degli oneri amministrativi e contabili dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

Già nella seduta della Conferenza del 27 marzo 2018, il rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia – UPI, aveva rappresentato l'esigenza di costituire un tavolo politico con il Governo al fine di individuare interventi normativi specifici che potessero sanare alcune discordanze tra la legge n. 56/2014 e il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

²⁵ Il testo del quesito referendario era il seguente: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?"

²⁶ Come è possibile evincere dal dossier *Città metropolitane e province*, del Servizio studi della Camera dei deputati, 24 aprile 2019, consultabile in www.camera.it, "La riforma degli enti locali effettuata con la legge 56/2014 ha ridefinito le funzioni e le modalità di elezione degli organi provinciali ed ha istituito le città metropolitane, il cui sindaco è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Le province hanno così assunto il ruolo di enti di area vasta e i relativi organi – il presidente della provincia ed il consiglio provinciale – sono divenuti organi elettivi di secondo grado; analogo impianto è seguito per il consiglio nelle città metropolitane. L'assemblea dei sindaci, per le province, e la conferenza metropolitana, per le città metropolitane, sono composte dai sindaci dei Comuni dell'ente. La riforma ha inciso anche sul personale delle province, interessato da alcune disposizioni di riordino. Per quanto concerne gli assetti finanziari, dopo alcuni interventi che hanno ridimensionato le risorse del Fondo di riequilibrio provinciale, sono poi intervenute – stante la conferma dell'ente provincia a seguito degli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – diverse misure di sostegno finanziario, volte al conferimento delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente". Per un maggiore approfondimento è possibile consultare il dossier *Enti locali: ordinamento e funzioni*, del Servizio studi della Camera dei deputati, 2 agosto 2018, consultabile in www.camera.it.

²⁷ Corte costituzionale, sentenza 26 marzo 2015, n. 50.

sull'ordinamento degli Enti locali – d'ora in avanti "TUEL"). A tale appello si era associato il rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani – ANCI.

Successivamente, nella seduta della Conferenza del 21 giugno 2018, il Presidente di UPI ha auspicato *"una revisione della legge n. 56 del 2014 o, ancora meglio, del Testo Unico degli Enti locali, che regola l'ordinamento generale dell'ordinamento degli Enti locali"*. L'orientamento dei rappresentanti degli Enti locali in Conferenza è stato sempre nel senso di ricondurre nell'alveo del TUEL la disciplina organica delle autonomie locali, soprattutto all'indomani della mancata riforma costituzionale del 2016.

Inoltre, nella seduta della Conferenza del 26 luglio 2018, il Presidente dell'UPI ha ribadito la richiesta di un intervento riformatore dell'assetto degli Enti locali, rappresentando la *"necessità di un superamento della normativa attualmente vigente che disciplina le Province"*, apprezzando la volontà governativa di valutare una loro riconduzione all'interno del TUEL. In tale sede, il Presidente UPI ha, altresì, ribadito la necessità di *"una revisione della legge Delrio (n. 56/2014) che presenta punti critici, quali quelli concernenti i disallineamenti sul piano della governabilità: un Presidente con un Consiglio diverso da quello che lo ha eletto, con possibile diversa maggioranza e sostanziale ingovernabilità dell'ente su atti fondamentali come l'approvazione del bilancio"*.

La previsione della costituzione di un Tavolo appositamente istituito per definire le linee guida finalizzate all'avvio di un processo riformatore di alcuni fondamentali profili organizzativi e funzionali degli Enti locali, è stata inserita in sede di conversione del citato d.l. n. 91/2018. Il Parlamento ha fatto, dunque, proprie le sollecitazioni emerse in sede di Conferenza, che si conferma sempre più "luogo elettivo" per favorire il dialogo e il confronto tra Stato ed autonomie locali.

Il Tavolo è stato ufficialmente istituito presso la Conferenza con l'atto della medesima n. 538 dell'8 novembre 2018. Successivamente, il Ministro dell'interno, in qualità di Presidente della Conferenza²⁸, ha disciplinato con proprio decreto²⁹ l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo.

Il Tavolo, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è attualmente, così composto:

- a) Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato;
- b) Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un suo delegato;
- c) Ministro per la pubblica amministrazione o un suo delegato;
- d) Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) o un suo delegato;
- e) Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) o un suo delegato.

Alle sedute del Tavolo partecipano, altresì:

- a) il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;
- b) il Ragioniere Generale dello Stato;
- c) il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

²⁸ A seguito della delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con dPCM 19 giugno 2018.

²⁹ In data 29 novembre 2018.

- d) il Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e) Il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno;
- f) Il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) il Segretario generale dell'ANCI;
- h) il Direttore generale dell'UPI.

I predetti soggetti possono delegare propri rappresentanti titolari di poteri decisionali.

Alle sedute del Tavolo o dei gruppi di lavoro, in considerazione degli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche e associazioni del settore.

La composizione "mista" di Autorità politiche e tecnici delle amministrazioni centrali e delle associazioni di rappresentanza delle autonomie locali, è volta a garantire l'assunzione di decisioni da parte dell'organismo che possano da subito rappresentare una sintesi tra le indicazioni dell'indirizzo politico e le necessità attuative di tali precetti.

Alla data del 30 settembre 2019 il Tavolo non ha ancora concluso i propri lavori. I componenti del Tavolo hanno condiviso i contenuti delle linee guida in materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni e di quelli in materia di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, mentre è ancora in corso la discussione sul tema della riforma dell'ordinamento delle Province e delle Città metropolitane.

Le linee guida che saranno approvate dal Tavolo e ratificate formalmente in sede di Conferenza, costituiranno un utile parametro per l'avvio del percorso normativo di riforma dell'assetto ordinamentale degli Enti locali. Esse costituiranno indicazioni di principio per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

2.2.2. Le proposte in materia di associazionismo comunale emerse nell'ambito del Tavolo

Nelle prime riunioni del Tavolo è stato affrontato il tema del superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni dei piccoli Comuni. È stato da subito evidenziato come l'attuale quadro normativo e finanziario di riferimento prevede una serie di competenze e di responsabilità a carico dei Comuni che impongono una ridefinizione degli strumenti per la gestione associata delle funzioni, modalità collaborativa che consente anche ai piccoli Comuni di poter far fronte ai numerosi adempimenti di legge ai quali sono tenuti e a garantire adeguati livelli dei servizi pubblici.

In particolare, tutti i componenti del Tavolo hanno rilevato la necessità del superamento dell'obbligatorietà della gestione associata, del criterio dei limiti e delle soglie demografiche a favore di percorsi e di processi condivisi tra gli Enti locali, in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia dei Comuni.

L'imposizione dell'obbligo di associazionismo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, previsto dal d.l. n. 78/2010, è fondato sull'assunto che *"la cooperazione intercomunale è tradizionalmente vista come strumento per conseguire un maggiore grado di efficienza della spesa pubblica rimediando agli svantaggi causati da un'eccessiva frammentazione territoriale dei governi locali"*³⁰. In realtà, la "standardizzazione" dell'obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni, così come definite nell'art. 14 del d.l. n. 78/2010³¹, *"non rappresenta un modello idoneo per tutte le funzioni comunali, estremamente eterogenee e diversamente caratterizzate dalla presenza di economie di scala"*³². Peraltro, le differenti conformazioni dei territori e le peculiarità delle diverse Comunità di riferimento, hanno fatto sì che l'imposizione per legge dell'associazionismo comunale abbia condotto ad un'attuazione "a macchia di leopardo" sul territorio nazionale di tale modalità di collaborazione interistituzionale³³. L'aver sostanzialmente desunto l'elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni dalle voci del bilancio degli enti non è stato sufficiente ad esplicitare la reale "mappatura" delle competenze dell'ente. Sovente, infatti, in una stessa "funzione fondamentale" si celano una serie di "sotto-funzioni" che non possono tutte essere necessariamente (o, convenientemente) svolte in forma associata³⁴.

³⁰ S. MANESTRA, G. MESSINA, A. PETA, *L'Unione (non) fa la forza?*, cit., p. 17. A seguito dell'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali del 2016 "è stato rilevato come gli ultimi due referti della Corte dei conti sulla finanza territoriale fatti nel 2014 e nel 2015 farebbero propendere per una limitata rilevanza della costituzione delle unioni di Comuni ai fini di un'efficace correzione degli andamenti della spesa corrente dei Comuni. Inoltre, le reiterate proroghe dei termini entro cui attuare le gestioni associate obbligatorie e le frequenti modifiche legislative (variando le funzioni associate, le soglie relative alla popolazione degli interessati e le modalità procedurali) costituiscono un sintomo delle difficoltà registrate nella concreta attuazione della normativa di settore. Questo necessiterebbe probabilmente di aggiustamenti rivolti a una maggiore semplificazione ed a più efficaci forme di incentivazione finanziaria, ad esempio da collegare al risultato concretamente conseguito in termini di risparmi di spesa, ovvero di un'approfondita analisi delle criticità e delle resistenze riscontrate alle politiche di associazionismo forzato".

³¹ Sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica.

³² *Ibidem*.

³³ Una rappresentazione dell'associazionismo comunale italiano (obbligatorio e facoltativo) è stata fornita dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel Rapporto 2015, p. 113 ss., disponibile in www.conferenzastatocitta.it.

³⁴ Si pensi all'estrema eterogeneità della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, oppure della funzione relativa all'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.

Le principali richieste di ANCI e UPI

Nell'ambito del Tavolo, l'ANCI e l'UPI hanno rappresentato, in particolare, la necessità di superare l'obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, così come previsto dal d.l. n. 78/2010, ad eccezione di alcune funzioni che richiedono necessariamente forme di cooperazione per un loro esercizio adeguato nell'interesse delle Comunità (segnatamente, quelle relative alle funzioni di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e quelle relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini) e di rimuovere i limiti demografici previsti dalla normativa vigente per la costituzione di forme associative.

L'esigenza principale desumibile da quanto rappresentato dai referenti delle autonomie locali è quella di assicurare una pianificazione (almeno con orizzonte triennale), a livello di area vasta, di ambiti territoriali ottimali in cui realizzare le forme associative di gestione delle funzioni comunali, secondo modalità gestionali da promuovere con forme di incentivazione, ma prevedendo anche ipotesi di disincentivazione per quei Comuni che recedono dalle forme associative prima della scadenza definita per le stesse.

La promozione dell'associazionismo comunale non dovrebbe, comunque, rivelarsi come un effetto di penalizzazione per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che attuino processi di gestione associata e già usufruiscano di forme di incentivazione previste per i piccoli Comuni. La legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni" prevede, infatti, specifici programmi di finanziamento per i Comuni con meno di 5000 abitanti (classificati dalla legge come "piccoli Comuni") che rispondano a determinati criteri (prevedendo specificatamente la possibilità di accedere a tali interventi anche da parte dei Comuni montani appartenenti alle unioni – obbligatorie – previste dall'art. 14, comma 28 del d.l. n. 78/2010)³⁵.

³⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 158/2017, "I piccoli Comuni possono beneficiare dei finanziamenti [...] qualora rientrino in una delle seguenti tipologie: a) Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; b) Comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; c) Comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; d) Comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità; e) Comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; f) Comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di Comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; g) Comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; h) Comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g) (in tal caso, i finanziamenti [...] sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; i) Comuni appartenenti alle unioni di Comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o Comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate; l) Comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; m) Comuni istituiti a seguito di fusione; n) Comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

La bozza di linee guida condivisa in materia di associazionismo comunale licenziate dal Tavolo

La discussione in seno al Tavolo ha condotto alla convinzione che l'associazionismo comunale abbia bisogno di un'efficace pianificazione, alla quale devono poter partecipare tutti i livelli di governo coinvolti, al fine di pervenire alla realizzazione di formule organizzative "a geometria variabile".

Grazie all'apporto di tutti i partecipanti al Tavolo, si è giunti alla condivisione di una prima bozza di linee guida in materia di associazionismo comunale. Hanno espresso le proprie considerazioni (anche critiche) i rappresentanti delle Regioni (come si vedrà *infra*).

La convinzione comune dei componenti del Tavolo è quella che si debba superare l'obbligo generalizzato di esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni. In tal senso, la sentenza n. 33/2019 della Corte costituzionale aiuta ad orientare il percorso riformatore verso un associazionismo comunale non imposto dallo Stato, ma rispettoso delle esigenze di autonomia dei Comuni e rispondente a canoni di effettiva convenienza non solo economica ma anche di efficientamento dei servizi.

L'obbligo di collaborazione interistituzionale dovrebbe, comunque, permanere per quelle funzioni (già, peraltro, disciplinate da normative di settore) che richiedono necessariamente un'organizzazione strutturata degli interventi a livello statale (pianificazione degli interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; progettazione e gestione locale dei servizi sociali).

La razionalità dei percorsi aggregativi dei Comuni dovrebbe rispondere a logiche di effettiva convenienza (non solo economica, ma anche e soprattutto funzionale) per gli enti interessati. In tal senso, sarebbe necessario rimuovere le soglie demografiche dei Comuni che possono associarsi, ciò anche al fine di consentire maggiore sinergia tra i Comuni medio/piccoli e quelli più grandi. Dovrebbero essere i contesti economico-sociale, culturale e territoriale ad essere assunti quali parametri per consentire la realizzazione di collaborazioni istituzionali realmente improntate alle necessità degli Enti locali che decidono di aderirvi. Anche le soglie demografiche minime stabilite dalla legge per la costituzione di enti associativi (ad es., unioni e consorzi) e per la sottoscrizione di convenzioni, possono rivelarsi un elemento ostativo all'aggregazione di forme di collaborazione di dimensione più contenuta.

Nella bozza di linee guida sull'associazionismo comunale condivisa dal Tavolo è emerso come le singole funzioni fondamentali individuate dalla legge contengano al proprio interno una serie di attività/servizi che non sempre il comune intende svolgere in forma associata o che non sarebbe conveniente o funzionale svolgere in tale modalità. Si potrebbe, in tal senso, prevedere la gestione in forma associata anche solo di una "parte" dei servizi e delle attività che fanno capo ad una funzione fondamentale, purché venga garantita la gestione unitaria di tali servizi e/o attività. Dal punto di vista delle forme di incentivazione si potrebbe, comunque, privilegiare la gestione associata dell'intera funzione fondamentale.

Il tema più discusso nell'ambito del Tavolo, con riguardo all'associazionismo comunale, è stato quello della pianificazione degli ambiti territoriali e delle modalità di associazionismo, da realizzarsi a livello locale, sulla base di una cornice normativa statale. I componenti del

Tavolo hanno convenuto sul fatto che dovrebbero essere le Assemblee dei sindaci o le Conferenze metropolitane, su proposta dei sindaci interessati, a definire un piano pluriennale (di durata almeno triennale) per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni comunali, sentite le Regioni che dovrebbero esprimere pareri e osservazioni su tali atti di pianificazione. Ogni ambito territoriale di riferimento individuato nei piani triennali definiti dagli enti di area vasta, dovrebbe individuare le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata, nonché le forme associative più adatte per la loro gestione (unione, consorzio, convenzione) e la loro durata minima. Al fine di garantire la buona riuscita della forma associativa, dovrebbe essere individuato preventivamente anche il fabbisogno di personale e le risorse finanziarie e strumentali occorrenti.

La convenienza all'associazionismo per i Comuni dovrebbe essere promossa da un sistema d'incentivi definiti dallo Stato, che le Regioni hanno la possibilità di integrare (come, peraltro, già avviene ora, secondo modalità assunte, però, come "troppo rigide" e bisognose di maggiore elasticità a livello locale). A tale sistema promozionale dovrebbe potersi affiancare un meccanismo di disincentivazione per quei Comuni che recedono prima del tempo dalle forme associative alle quali hanno aderito, così da consentire stabilità a tali forme associative, che possono dispiegare i propri effettivi positivi sulla gestione di funzioni e servizi solo dopo un certo periodo di tempo. La stabilità delle forme associative può consentire la realizzazione di economie di scala e l'inverarsi di buone pratiche che potrebbero anche condurre alla fusione dei Comuni interessati.

Il sistema di programmazione dell'associazionismo da parte degli enti di area vasta dovrebbe poter essere assicurato da meccanismi di sostituzione in caso di inerzia tanto di Province e Città metropolitane in ordine all'adozione degli atti di pianificazione, quanto nei confronti dei Comuni che hanno aderito alle forme di associazionismo, ma non hanno dato effettivo corso all'adesione. Nel primo caso, si è ipotizzato che debbano essere le Regioni ad esercitare un potere sostitutivo (previa diffida del prefetto competente), ove l'Assemblea dei Sindaci o la Conferenza metropolitana non adottino il piano, o non lo facciano nei tempi stabiliti. Nella seconda ipotesi, se singoli Comuni non rispettano i contenuti del piano, dovrebbe poter essere il prefetto a diffidare gli stessi alla realizzazione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale dovrebbe provvedere esso stesso direttamente ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

In ordine alle modalità d'incentivazione delle forme di associazionismo comunale, i componenti del Tavolo sono stati concordi nel ritenere che dovrebbe essere il legislatore nazionale a disciplinare l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni comunali, secondo criteri di premialità riferiti a parametri quali: la tipologia e la stabilità temporale della forma associativa; il numero e il tipo di funzioni e servizi svolti in forma associata; il numero dei comuni aderenti; la dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa. Gli incentivi volti a promuovere le forme di associazionismo dovrebbero poter essere revocati per quei Comuni che recedono anticipatamente a tali forme o che disattendano gli impegni assunti

(ipotizzando anche modalità di vere e proprie penalizzazioni, al fine di scoraggiare il distacco dalle unioni o il venir meno dalle convenzioni, evenienze spesso legate a logiche politiche più che a ragioni di effettiva convenienza economica o amministrativa). Le singole Regioni potranno continuare ad intervenire, prevedendo forme integrative di incentivi.

I percorsi di associazionismo comunale dovrebbero poter essere, inoltre, adeguatamente sostenuti da iniziative di formazione e di riqualificazione del personale, unitamente alla facilitazione dell'avvalimento del personale medesimo da parte dei comuni interessati.

Infine, nella bozza di linee guida in materia di associazionismo licenziata dal Tavolo è stata esplicitata la necessità di un costante monitoraggio dell'attuazione di quella che sarà la nuova disciplina dell'associazionismo comunale, ciò al fine di monitorare e verificare la coerenza delle forme associative costituite ed eventuali criticità riscontrate, anche grazie alle segnalazioni delle Province e delle Città metropolitane. L'ipotesi è quella di costituire un Osservatorio nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che possa riunirsi almeno due volte l'anno per verificare il grado di attuazione delle nuove indicazioni in materia di associazionismo comunale.

I componenti del Tavolo hanno, dunque, individuato in un nuovo modello di associazionismo comunale "a geometria variabile" (secondo una logica già riscontrata in alcune esperienze regionali e propugnata da amministratori locali e studiosi del settore³⁶) la scelta più idonea a garantire l'efficiente esercizio delle funzioni comunali e la razionale gestione dei servizi pubblici locali. La "variabilità" di tale modello sarebbe data dalle esigenze territoriali e socio-economiche dei comuni interessati dai processi associativi, nell'ambito di una cornice


³⁶ La "geometria variabile" può essere intesa tanto nell'esercizio associato diversificato di funzioni diverse (o anche di singole "sotto-funzioni", quanto nella possibilità di progettare tipologie di associazionismo in maniera distinta nei diversi territori facenti capo alle aree vaste. E. BORTOLAZZI, *L'associazionismo comunale in Lombardia: libertà di adesione e pluralità delle forme*, in W. GASPARRI (a cura di), *L'associazionismo municipale. Esperienze nazionali ed europee a confronto*, Padova, 2017, p. 70, ricorda come già nella legge della Regione Lombardia n. 19/2008 sia disciplinato il concetto di "geometria variabile". L'A. rileva come "sotto il profilo organizzativo questa forma di collaborazione intende realizzare una sorta di 'rete': le 'zone omogenee' costituiscono network di Comuni a dimensione variabile in relazione alle caratteristiche territoriali, ma comunque idonee a garantire sia la sostenibilità economica-organizzativa delle funzioni o del servizio, sia la coesione territoriale. In tal senso, ogni Comune dovrebbe poter partecipare ad un'unica 'zona omogenea". S. IOMMI, *Associazionismo e fusioni di Comuni. Punti di forza e criticità delle politiche di incentivo*, Studi e approfondimenti Irpet, 2017, p. 24, ha rilevato come nell'attuale gestione associata delle funzioni comunali "resta il problema degli assetti a geometria variabile (ogni Comune decide con quanti e quali funzioni partecipare all'Unione, per cui nell'ambito dello stesso ente associato c'è chi partecipa con una funzione, e chi con più di una) e del fatto che solo di rado le gestioni associate riguardino funzioni sostanziali, come pianificazione territoriale e amministrazione generale (uso strumentale delle gestioni associate)". G. BERTAGNA, *La gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni dopo la legge Delrio (n. 56/2014) e il decreto-legge 90/2014*, in *Pubblica*, 2014, p. 9, ricorda come "prima che la materia diventasse "obbligatoria", il trasferimento di funzioni e servizi alla gestione associata poteva essere fatto con gradualità, a partire da alcune priorità condivise e da obiettivi concretamente raggiungibili nel breve periodo, per arrivare ad allargare la sfera della collaborazione sulla base dei risultati raggiunti. Ciò significa che vi potevano essere gestioni associate a geometria variabile, che inizialmente coinvolgevano solo alcune funzioni-servizi e che, in prospettiva, potevano estendersi ad altre funzioni o ad altri comuni interessati ad aggregarsi".

normativa statale e di una pianificazione locale di competenza degli enti di area vasta, con il coinvolgimento delle Regioni.

Nell'ambito del Tavolo, i rappresentanti delle Regioni hanno, però, espresso le proprie perplessità in ordine ad un sistema di pianificazione degli ambiti territoriali e delle forme di associazionismo in cui esse rivestano un ruolo assunto come marginale. Nel documento presentato ai componenti del Tavolo, detti rappresentanti hanno rilevato la competenza delle Regioni nella definizione degli ambiti ottimali per la gestione associata, in considerazione del fatto che molte delle funzioni fondamentali comunali rientrano nelle materie concorrenti o residuali regionali, nonché la competenza all'incentivazione delle medesime gestioni associate. Sarebbe lo stesso TUEL a riconoscere alla Regioni il "*ruolo di governo del sistema degli Enti locali, entro il quadro di principi delineati dalla legislazione statale*", ruolo che sarebbe strumentale anche alla garanzia dell'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali comunali, anche da parte degli enti meno strutturati ed assicurare alle Comunità locali l'adeguatezza dei servizi. In tal senso, secondo i loro rappresentanti, alle Regioni non potrebbe essere riservato un "mero" ruolo consultivo o surrogatorio, ma dovrebbe essere nella facoltà di ciascuna Regione poter scegliere il modello di governance, in relazione alle proprie esigenze territoriali ed in raccordo con il proprio sistema locale, nel vero spirito di regionalismo differenziato, seppure nel rispetto dei generali principi statuiti a livello statale. Un ruolo fondamentale può essere svolto dalle Regioni anche nella promozione e nell'incentivazione delle forme di associazionismo (come già avviene in diverse contesti). I rappresentanti delle Regioni ritengono, infine, che non sarebbe opportuno stravolgere sistemi di promozione, costituzione e incentivazione di associazionismo comunale costruiti nelle Regioni col consenso del territorio e che hanno dato ottimi risultati.

La concreta attuazione in sede legislativa delle indicazioni che saranno desunte dalla formale approvazione delle linee guida in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali dovrà, dunque, essere adeguatamente concertata con le Regioni, che mantengono specifiche competenze normative nella materia, secondo il fondamentale principio della legale collaborazione.

Schema riassuntivo delle proposte in materia di associazionismo comunale condivise dai componenti del Tavolo tecnico-politico di cui all'art. 1, comma 2-ter del d.lgs. n. 91/2018



Ipotesi di "flusso" di un nuovo modello di associazionismo comunale

2.3. LA NECESSARIA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E CONTABILI A CARICO DEI COMUNI, SOPRATTUTTO DI PICCOLE DIMENSIONI E LE ESIGENZE EMERSE NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL TAVOLO TECNICO-POLITICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2-TER DEL D.L. N. 91/2018.

Il Tavolo tecnico-politico costituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha condiviso una prima bozza di linee guida volte a fornire indicazioni per la semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

La stratificazione di norme nazionali ed europee, negli ultimi anni, ha comportato l'introduzione di un numero ingente di adempimenti procedurali e contabili che interessano l'attività degli Enti locali. L'aumento di tali oneri amministrativi è risultato essere particolarmente gravoso soprattutto per i comuni di piccole dimensioni.

Gli ambiti principali interessati da tali "complicazioni procedurali" sono stati, tra l'altro, la materia della contabilità e dei controlli, i vincoli introdotti nell'organizzazione e nella gestione del personale, la disciplina degli acquisti e dei contratti pubblici, le normative tecniche di settore, le discipline di regolazione delle società a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici di rilevanza economica, le prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i processi di digitalizzazione dei servizi e delle attività informative, le nuove regole europee sulla privacy e i relativi atti interni di adeguamento.

Nell'ambito dei lavori del Tavolo è emerso come la razionalizzazione e la semplificazione di tali adempimenti sia certamente opportuna per i comuni più grandi, mentre si rivela addirittura necessaria per quelli di minore dimensione demografica e con organici di personale ridotto. Ciò potrebbe consentire a questi ultimi di concentrarsi maggiormente sulle funzioni di amministrazione attiva e sulla cura degli interessi pubblici dei territori di riferimento.

È stato sottolineato da ANCI e UPI come tale approccio di razionalizzazione e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili non debba rappresentare, peraltro, una sorta di deresponsabilizzazione degli amministratori locali e non debba incidere negativamente sul corretto svolgimento delle funzioni comunali e sulla sana gestione della contabilità.

Il percorso da intraprendere si innesta in quello già tracciato dall'accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, con il quale è stata approvata l'Agenda per la semplificazione 2018-2020³⁷ (prosecuzione della precedente "Agenda" 2015-2017, che aveva già previsto 37 misure, organizzate in 5 aree tematiche: Cittadinanza digitale, Welfare e salute,

³⁷ Atto della Conferenza Unificata n. 176/CU del 21 dicembre 2017, consultabile in www.unificata.it. In tale "Agenda" sono stati inseriti interventi di semplificazione e standardizzazione della modulistica nel settore dell'edilizia; e per la disciplina dell'attività di impresa (in particolare con riguardo alla SCIA), mentre sono stati fissati i presupposti per la definizione delle misure di semplificazione normativa ed amministrativa per la promozione di interventi di rigenerazione territoriale ed urbana.

Fisco, Edilizia e Impresa)³⁸ e dal "Patto per la semplificazione", definitivamente approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 luglio 2019, nel quale il Governo, Regioni ed Enti locali si sono impegnati, inoltre, a lavorare insieme sulla realizzazione di interventi di semplificazione, definiti in modo congiunto³⁹.

I rappresentanti delle amministrazioni centrali e quelli degli Enti locali, durante i lavori del Tavolo hanno, altresì, rilevato come, nell'ambito di tale disegno riformatore, la digitalizzazione dell'attività amministrativa debba essere assunta quale strumento fondamentale per la revisione e la semplificazione dei processi e degli assetti organizzativi. In tal senso, dovrebbero essere valorizzate le banche dati e i flussi di informazioni già esistenti, in modo da razionalizzare il set di dati che gli Enti locali sono ad oggi tenuti ad inviare alle diverse amministrazioni centrali. Tali oneri informativi, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dovrebbero poter essere assolti attraverso modalità associative.

Le Province e le Città metropolitane, in qualità di "enti intermedi" di area vasta, dovrebbero poter svolgere un fondamentale supporto tecnico e amministrativo, attraverso la specializzazione e l'aggregazione delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo a livello provinciale e metropolitano.

ANCI e UPI hanno segnalato alle amministrazioni statali gli ambiti e i contesti nei quali si avverte con maggiore urgenza la necessità di semplificazione. Di seguito, i contenuti principali condivisi nella bozza di linee guida in materia di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

2.3.1. La razionalizzazione dei sistemi informativi

Nella bozza di linee guida è stato segnalato come dovrebbe essere valorizzato il patrimonio informativo disponibile nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in altre banche dati presenti presso livelli di governo centrale, al fine di evitare ridondanti adempimenti informativi da parte dei Comuni. Strumentale alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico potrebbe essere l'accesso a condizioni di favore, da parte degli Enti locali, a tutte le banche dati pubbliche, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

³⁸ Atto della Conferenza Unificata n. 74/CU del 25 luglio 2019, consultabile in www.unificata.it. Le attività di semplificazione definite nell'Agenda sono supportate dalle azioni di sistema previste nell'ambito dell'obiettivo 1.2 del PON GOVERNANCE che prevede: "Interventi coordinati a livello statale, regionale e locale volti al conseguimento della riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e dei costi della regolazione, compresi quelli amministrativi, con particolare riferimento a quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali". In questo quadro sono previste azioni mirate di affiancamento, a livello territoriale, agli sportelli unici per le attività produttive e alle altre amministrazioni coinvolte nella gestione delle procedure complesse per le attività di impresa. Fonte, sito internet del Dipartimento della funzione pubblica, www.funzionepubblica.gov.it.

³⁹ Atto della Conferenza Unificata n. 74/CU del 25 luglio 2019, consultabile in www.unificata.it. Gli interventi riguardano, in particolare: l'interoperabilità dei SUAP e il rafforzamento della capacità amministrativa; il portale informativo contenente tutte le informazioni utili alle imprese per aprire e svolgere la propria attività; i controlli sulle imprese semplici, trasparenti e più efficaci; la modulistica standard e semplificata sull'attività d'impresa.

2.3.2. *La transizione digitale*

All'interno del documento condiviso dai componenti del Tavolo la semplificazione degli oneri viene indicata come strettamente legata alla "transizione digitale" che sta interessando tutta la pubblica amministrazione. In tal senso, i referenti del Dipartimento della funzione pubblica hanno rappresentato che sono in corso di svolgimento diversi tavoli tematici tra amministrazioni centrali ed Enti locali che hanno la finalità di tracciare percorsi di innovazione, nonché progetti finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni, finanziati con fondi europei⁴⁰.

Oltre al proseguimento dei progetti già in corso, è stato esplicitato nel Tavolo come si renda opportuna la creazione di centri di competenza e di professionalità adeguate in ambito provinciale e metropolitano (e, dunque, non solo a livello regionale) al servizio di tutte le istituzioni locali.

2.3.3. *Le semplificazioni in materia di personale*

I rappresentanti degli Enti locali hanno rilevato come si ritenga necessario proporre interventi di semplificazione in materia di spesa di personale e di oneri amministrativi connessi alle assunzioni. In tale contesto, particolare attenzione dovrebbe essere rivolta agli enti in dissesto e pre-dissesto finanziario e per quelli strutturalmente deficitari (ferme restando le misure di contenimento della spesa previste per tali tipologie di enti).

2.3.4. *La semplificazione degli adempimenti contabili*

Nel dibattito svolto all'interno del Tavolo è emerso come sarebbe opportuno prevedere un modello di contabilità economico-patrimoniale semplificato per i Comuni con meno di 5000 abitanti. In tal senso, la pianificazione delle modalità di associazionismo comunale potrebbe prevedere anche la possibilità (l'obbligo?) di adempiere alle prescrizioni imposte dalle

⁴⁰ Il Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di Organismo intermedio del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, ha ammesso a finanziamento, tra gli altri, interventi che coinvolgono gli enti locali, destinati a sostenere i processi di modernizzazione e di riforma della Pubblica Amministrazione e l'attuazione della Strategia per la crescita digitale. Tra gli altri, si segnalano: ANPR - Supporto ai Comuni per il subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; Aree interne - Nuovi assetti istituzionale e sistema intercomunale. Strategia nazionale per le aree interne; Competenze digitali per la PA; ITALIAE, progetto promosso dal Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie (strutturato su alcune direttrici di intervento: aggregazione, intercomunalità e gestione associata delle funzioni, con l'obiettivo di lavorare sul rafforzamento delle capacità amministrative e di gestione dei servizi degli enti locali); METROPOLI STRATEGICHE, progetto finalizzato ad accompagnare le Città metropolitane nel processo d'innovazione istituzionale, supportandole nei cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana.

leggi con funzioni conoscitive, strumentali e di controllo in forma associata, anche avvalendosi delle strutture e del personale delle Province e/o delle Città metropolitane.

Altri interventi di semplificazione e razionalizzazione degli oneri amministrativi indicati nella bozza di linee guida sono quelli che dovrebbero riguardare l'anagrafe delle prestazioni, la comunicazione dei dati relativi ai contratti pubblici, la raccolta e aggregazione dei dati degli Enti locali reperibili dalle sezioni specifiche dei siti istituzionali (Amministrazione trasparente, albo on line, ecc.). Anche tali oneri informativi potrebbero essere assolti con il supporto delle istituzioni provinciali/metropolitane, mediante modalità e termini da definire con atti regolamentari.

Nel documento emerge, altresì, la necessità di una semplificazione contabile per i comuni di piccole dimensioni (con particolare riferimento all'articolazione delle spese nel bilancio di previsione e alla disciplina delle variazioni) e di una razionalizzazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In particolare, per ciò che riguarda gli adempimenti di trasparenza, si segnala l'opportunità di:

- ridurre e razionalizzare il numero di adempimenti;
- poter far riferimento a "schemi tipo" univoci e con contenuti standardizzati;
- promuovere con maggiore sostegno e incentivi la gestione in forma associata della funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2.4. PROSPETTIVE PER UN PERCORSO DI RIFORMA CONDIVISO TRA STATO ED AUTONOMIE LOCALI DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI DI AREA VASTA.

Dopo aver condiviso le bozze di linee guida concernenti il superamento dell'obbligatorio esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni e la semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, nell'ambito del Tavolo si è avviato il dibattito sulla revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane.

L'ANCI, in rappresentanza delle 14 Città metropolitane e l'UPI hanno rappresentato al Tavolo che l'attuale disciplina normativa di Province e Città metropolitane necessita di una revisione organica, possibilmente con la riconduzione delle disposizioni legislative che riguardano gli enti di area vasta nell'ambito del Testo unico degli Enti locali (da intendersi come vera e propria "Carta delle autonomie locali").

Come già si è avuto modo di evidenziare, la richiesta di una riforma ordinamentale organica degli enti di area vasta è stata più volte rappresentata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nell'ambito del dibattito in corso di svolgimento all'interno del Tavolo tecnico-politico è emersa la necessità di valorizzare i principi di autonomia e responsabilità previsti negli articoli 5, 114, 118 e 119 della Costituzione, che riconoscono le Province e le Città metropolitane quali istituzioni costitutive della Repubblica, ed enti esponenziali di comunità territoriali in cui è strutturata l'organizzazione sociale del Paese.

In tal senso, i rappresentanti degli Enti locali hanno ribadito come la Provincia sia un

ente con autonomia organizzativa e finanziaria, che svolge un ruolo di coordinamento, sostegno e assistenza ai Comuni che insistono sul proprio territorio e garantisce adeguati livelli di semplificazione amministrativa, mentre la nota dominante della Città metropolitana è l'essere una forma/istituzione il cui governo è incentrato sui Comuni, che sono da considerare il suo elemento fondativo, per un radicamento democratico che congiunga le dinamiche di prossimità a quelle di area vasta, per la semplificazione dei processi decisionali, per il consolidamento di un sistema degli assetti amministrativi e di coordinamento.

Nel dibattito svolto in seno al Tavolo è stato condiviso l'orientamento di procedere ad una razionalizzazione dei vari enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni o servizi che è possibile attribuire alle Province. In particolare, le Province possono costituire gli ambiti ottimali per la gestione dei servizi pubblici "a rete" e, dunque, si è valutata l'opportunità di procedere al superamento degli Ambiti territoriali ottimali (ATO). È emerso come da ciò potrebbero derivare risparmi consistenti ed efficientamento della spesa pubblica da destinare al miglioramento dei livelli di prestazione dei servizi forniti ai cittadini e una forte semplificazione/riduzione di enti. In tale contesto, peraltro, è stato segnalato dai rappresentanti delle Regioni come la dimensione di alcuni ATO non sia necessariamente provinciale e che, in alcuni casi, essa sia addirittura regionale⁴¹.

Gli argomenti sui quali sono stati maggiormente impegnati i componenti del Tavolo sono quelli che fanno riferimento al dimensionamento territoriale delle Città metropolitane, alle modalità elettive degli organi di Province e Città metropolitane e alla possibilità di prevedere una giunta a supporto dei Presidenti degli enti di area vasta.

Il dibattito su tali tematiche ha impegnato il Tavolo sino al mese di aprile; le elezioni europee di maggio e la crisi di governo estiva hanno segnato la sospensione dei lavori del Tavolo medesimo, fatta eccezione per una riunione interlocutoria del 6 agosto 2019 nella quale si era fissato per il mese di settembre il riavvio delle attività. I lavori del Tavolo tecnico-politico saranno completati da una compagine politica diversa da quella che ha seguito le attività sino al primo semestre 2019.

⁴¹ M. DE BENEDETTO, *Gli Ambiti territoriali ottimali e la programmazione locale. Il ruolo delle Autorità di bacino e degli Enti di governo d'ambito. I rapporti con l'Aeegsi*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 31 maggio 2017, rileva come l'ATO "è individuato dalla Regione sulla base di un criterio geografico-istituzionale (con riguardo all'unità di bacino idrografico e alle ripartizioni politico-amministrative) e di uno economico-gestionale (con riguardo alle adeguate dimensioni gestionali e al superamento della frammentazione delle gestioni). [...] La gestione degli Ato ha, però, nel tempo generato un alto grado di conflittualità tra Enti locali nonché elevati oneri di funzionamento". L'A., nel proprio saggio, afferma anche che "la letteratura nazionale – coerentemente con le riserve espresse circa il dimensionamento degli ATO – ha osservato che i livelli di efficienza nei servizi idrici sono condizionati più che da parametri economico-aziendali da condizioni strutturali, quali la dimensione dell'Ato o la lunghezza della rete" (il riferimento è a Camera dei deputati, Atti parlamentari, n. 1386-A, Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, p. 4 e a C. MAZZIOTTA, F. VIDOLI e F. FERRETTI, *L'efficienza del servizio idrico in Italia: un'analisi territoriale*, in *Impresa, mercato, lealtà territoriale*, XXVII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Pisa, Aisre, 2006).

APPENDICE NORMATIVA

Norme sull'organizzazione e il funzionamento
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e dell'Ufficio di segreteria

DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281.

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle Regioni e Province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle Regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Ambito della disciplina

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

Capo II Conferenza Stato-Regioni

Art. 2. Compiti

1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, deter-

mina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-Regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive Comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-Regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 3.

Intese

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 4.

Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Rapporti tra Regioni e Unione europea

1. La Conferenza Stato-Regioni, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti Comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere.

2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive Comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse Comunitarie destinate all'Italia.

Art. 6.**Scambio di dati e informazioni**

1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 7.**Organismi a composizione mista**

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-Regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni.

2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

Capo III**Conferenza unificata****Art. 8.****Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata**

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Art. 9. Funzioni

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e Comuni e Comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga

sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10 **Segreteria**

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[OMISSIS]

Art. 8.**Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo**

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa Comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche Comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente Comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il

raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi Comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[OMISSIS]

Capo IV

Partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea

Art. 22

Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 19 gennaio 2013

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle Regioni e delle Province autonome;

b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;

c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 23**Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
In vigore dal 19 gennaio 2013**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli Enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

Art. 24**Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative
alla formazione di atti normativi dell'Unione europea
In vigore dal 19 gennaio 2013**

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle Province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale Comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei Comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta Comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle Regioni e delle Province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 25

**Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
In vigore dal 19 gennaio 2013**

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale Comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 26

**Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea
In vigore dal 19 gennaio 2013**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli Enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli Enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli Enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli Enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

Art. 27

Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle Regioni In vigore dal 19 gennaio 2013

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per le Province e per i Comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è Comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

[OMISSIS]

Art. 43

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le Regioni, le Province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per

tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle Regioni, sulle Province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

[OMISSIS]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 APRILE 2006, N. 180.

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

[OMISSIS]

Art. 2.**Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo**

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:

a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;

b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;

c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.

[OMISSIS]

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 LUGLIO 2007.

Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 4;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di Prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di raccordo tra Prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle Prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento

delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-città», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.

Art. 2.

Scambio di informazioni

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le Prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:

a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;

c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;

d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.

3. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a Comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:

a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;

b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;

c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

Art. 3.

Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per l'attività della Conferenza stessa.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

Attività di proposta per l'esame tecnico

1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 DICEMBRE 2016.

Delega al Ministro dell'interno, sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco, a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante "Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180";

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale il sen. dott. Domenico Minniti, detto Marco, è stato nominato Ministro dell'interno;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'interno, sen. dott. Domenico Minniti, detto Marco, è delegato a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 GIUGNO 2018.

Delega al Ministro dell'interno, sen. Matteo SALVINI, a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante "Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180";

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale il sen. Matteo Salvini, è stato nominato Ministro dell'interno;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'interno, sen. Matteo Salvini, è delegato a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 OTTOBRE 2012.

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[OMISSIS]

Art. 27**Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.

2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.

3. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

[OMISSIS]

GANGEMI EDITORE[®]
INTERNATIONAL

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI OTTOBRE 2019

www.gangemieditore.it

Il Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali svolte nel 2018 e fino al 31 luglio 2019 si concentra, come di consueto, sull'analisi dei rapporti tra lo Stato e le Autonomie locali e presenta approfondimenti tematici riferiti alle attività del Tavolo tecnico-politico istituito dal decreto-legge n. 91/2018 ai fini della redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si conferma come struttura centrale di raccordo nell'ambito dell'articolazione dei diversi livelli di governo previsti dalla Costituzione, come è possibile rilevare dalle questioni poste ai diversi ordini del giorno delle sedute della Conferenza, con particolare riguardo alla finanza locale.

I dati sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, gli atti da essa deliberati, i verbali delle sedute ed altre informazioni e contenuti utili, sono disponibili sul sito internet istituzionale www.conferenzastatocitta.it, unitamente ai testi dei Rapporti annuali redatti a partire dall'anno 2014.